

ARCHIVIO STORICO  
PER LE  
PROVINCE NAPOLETANE

PUBBLICATO A CURA DELLA  
SOCIETÀ NAPOLETANA DI STORIA PATRIA

CXLIII DELL'INTERA COLLEZIONE



NAPOLI  
SOCIETÀ NAPOLETANA DI STORIA PATRIA  
2025

Nel centocinquantesimo dalla fondazione

SOCIETÀ NAPOLETANA DI STORIA PATRIA  
CASTELNUOVO - 80133 NAPOLI  
Ccp. 16529802

ISSN 0392-0267

*Presidente*

RENATA DE LORENZO

*Vicepresidente*

GIOVANNI MUTO

*Tesoriere*

NICOLA DE BLASI

*Consiglio direttivo*

CAROLINA BELLÌ, ALESSANDRA BULGARELLI, PAOLA D'ALCONZO, VITTORIA FIORELLI,  
ALESSANDRA PERRICCIOLI, MARIO RUSCIANO, FRANCESCO SENATORE

*Sindaci*

GIULIANA SCARCI, SERENA MORELLI, YASMINA ROCÍO BEN YESSEF GARFIA

*Circolo numismatico*

MARINA TALIERCIO

ARCHIVIO STORICO PER LE PROVINCE NAPOLETANE

*Comitato direttivo*

RENATA DE LORENZO (DIRETTORE RESPONSABILE), CAROLINA BELLÌ,  
ALESSANDRA BULGARELLI, PAOLA D'ALCONZO,  
NICOLA DE BLASI, VITTORIA FIORELLI, GIOVANNI MUTO,  
ALESSANDRA PERRICCIOLI, MARIO RUSCIANO, FRANCESCO SENATORE

*Comitato scientifico*

DAVID ABULAFIA, JEAN-PAUL BOYER, CAROLINE BRUZELIUS, JOHN A. DAVIS,  
BRUNO FIGLIUOLO, PAOLO FRASCANI,  
BRIGITTE MARIN, ANGELANTONIO SPAGNOLETTI, NICOLA SPINOSA

*Redazione*

ALESSANDRA PERRICCIOLI, FRANCESCO SENATORE (COORDINATORI),  
GAIA BRUNO, SILVANA D'ALESSIO, ROSA MARIA DELLI QUADRI,  
CRISTIANA DI BONITO, ROSALBA DI MEGLIO, FRANCESCA ESPOSITO, CORINNA GUERRA,  
MARIA ROSARIA RESCIGNO, ALESSIO RUSSO, ANTONELLA VENEZIA, GIACOMO ZANIBELLI  
CONSULENZA PER I TESTI IN INGLESE: DONATELLA PERRICCIOLI

Per la sezione Saggi, la redazione si avvale anche di valutatori esterni in forma anonima.

## FILANGIERI E ROMAGNOSI A CONFRONTO. FRA SUGGERIMENTI E DISCORDANZE

### 1. *Romagnosi, Filangieri, e la cultura napoletana del Settecento*

Giuseppe Ferrari, nel suo saggio sulla figura e l'opera di Gian Domenico Romagnosi, ne offriva un'esposizione tutta in chiave vichiana<sup>1</sup>, attraverso un serrato confronto con la *Scienza Nuova* e il *Diritto Universale*. E certamente Vico fu un costante riferimento nel pensiero di Romagnosi, che appena ventenne aveva già letto la *Scienza Nuova*, e molti anni dopo, nel 1821, ancora sentiva il bisogno di rileggerla, redigendo le *Osservazioni* pubblicate sul giornale *L'ape italiana*<sup>2</sup>.

Altrettanto viva fu l'attenzione rivolta ad Antonio Genovesi, la cui *Logica per giovanetti* fu accresciuta dalle sue *Vedute fondamentali sull'arte logica*, pubblicate a Milano nel 1832<sup>3</sup>.

Ma l'interessamento di Romagnosi per l'*intelligenza* napoletana andò ben oltre questi due i pensatori. Non trascurò, infatti, anche produzioni e

<i>DBI</i>	<i>Dizionario Biografico degli Italiani</i> , Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1960-2020.
<i>DBGI</i>	<i>Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)</i> , Bologna, Il Mulino, 2013.
<i>Genesi</i>	Gian Domenico ROMAGNOSI, <i>Genesi del diritto penale</i> , in <i>Opere</i> , riordinate e illustrate da A. De Giorgi, vol. IV, parte I, Milano, edd. Perelli e Mariani, 1841.
<i>Genesi</i> , 1791	Gian Domenico ROMAGNOSI, <i>Genesi del diritto penale</i> , (I edizione), Pavia, Tipografia del Regio Imperial Monastero di San Salvatore, 1791.
ROMAGNOSI, <i>Opere</i>	Gian Domenico ROMAGNOSI, <i>Opere</i> , riordinate e illustrate da A. De Giorgi, 8 voll., Milano, Perelli e Mariani edd., poi libr. Volpato, 1841-1848.
<i>SdL</i>	Gaetano FILANGIERI, <i>La Scienza della Legislazione</i> , a cura di V. Frosini e F. Riccobono, tomi 2, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1984. In questa edizione è pubblicato anche il <i>Comento sulla Scienza della Legislazione</i> , di Benjamin Constant, il che rappresenta uno dei motivi per la sua scelta. L'abbreviazione <i>SdL</i> , sarà seguita dall'indicazione del libro e capitolo, nonché dal tomo e pagina di questa edizione.

Quanto alla mia consueta scelta di non utilizzare la più recente edizione della *Scienza della Legislazione* diretta da Vincenzo Ferrone, pur da me posseduta fin dal 2004 (Venezia, Centro Studi sull'Illuminismo europeo "G. Stiffoni", 2003-2004), la distribuzione del testo in sei voll. (oltre al pregevole VII vol. di edizioni e indici, curato da G. Tocchini e A. Trampus), avrebbe complicato i riferimenti delle numerose citazioni testuali presenti in questo mio saggio, tanto più che il libro III della *SdL* (*Delle leggi criminali*), viene lì suddiviso nei voll. 3° e 4°. Inoltre l'edizione Ferrone fu concepita come tendenzialmente esaustiva nell'individuazione di tutte le fonti filangieriane, esplicitate e non. Ma in questo saggio è solo la stessa opera filangieriana ad essere presentata come la fonte su cui Romagnosi esercitò le sue valutazioni critiche.

<sup>1</sup> G. FERRARI, *La mente di Giandomenico Romagnosi*, Milano, tip. R. Fanfani, 1835. Fra i numerosi studi sul Romagnosi (Salsomaggiore, 1761 - Milano, 1835) si segnalano: G.P. ROMAGNANI, in *DBI*, vol. 88, 2017, s.v.; L. MANNORI, in *DBGI*, pp. 1723-1726; R. GHIRINGHELLI, in *Enciclopedia Italiana. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Economia*, Roma, Treccani, 2012, pp. 402-407; C. DE PASCALE, in *Enciclopedia Italiana. Il contributo italiano. Filosofia*, Roma, Treccani, 2012, pp. 383-389.

<sup>2</sup> Cfr. ROMAGNOSI, *Opere*, vol. II, parte I, Milano 1844, pp. 297-310.

<sup>3</sup> Cfr. ROMAGNOSI, *Opere*, vol. I, Milano, 1841, pp. 1-468.

problematiche di minore respiro e, soprattutto, questo interesse sarebbe durato fino al termine dei suoi giorni, se nel 1835 arricchiva di dense e ampie note due pubblicazioni apparse negli *Annali universali di statistica*: una circa l'opera di Giovanni Flauti sulle origini classiche della cultura del Mezzogiorno, l'altra sull'annoso problema della censuazione delle terre del Tavoliere di Puglia riproposto da una memoria dell'avvocato Pompeo Nannini<sup>4</sup>, un tema questo di cui, fra l'altro, si era occupato anche Gaetano Filangieri<sup>5</sup>.

Dunque non può destare sorpresa, anzi mi sembra quasi scontato constatare nella preparazione del Romagnosi giurista quell'approfondita conoscenza della filangieriana *Scienza della Legislazione* che fa riservare a questa opera un posto di rilievo nella sua *Genesi del diritto penale*, se non altro come costante termine di confronto in chiave marcatamente critica.

Né sfuggiva a Romagnosi la fama che aveva accompagnato Filangieri, come riconosceva nel *Cenno storico sopra i principali scrittori di Filosofia legislativa penale*, breve disamina sulla fortuna della scienza criminalistica in Francia e in Italia «le sole due parti nelle quali questa filosofia sia stata assiduamente discussa, insegnata e propagata», sottolineando che «dopo Beccaria viene citato con molta riputazione dagli stessi Francesi [...] più di tutti poi il Filangieri e la sua *Scienza della legislazione*»<sup>6</sup>.

E che quest'opera fosse di suo costante riferimento lo testimonia l'ampia citazione di un brano filangieriano fatta nel *Discorso* che Romagnosi lesse nel 1789 nella *Società letteraria* di Piacenza, circa *I Fondamenti della politica legislazione*. Il brano riguardava l'abilità politica di Augusto che era riuscito a sottomettere il senato romano alle proprie direttive: ciò aveva suscitato nel pensatore napoletano questa amara, disillusa considerazione che non doveva restar peregrina alle orecchie del pubblico lombardo, mentre si accendevano le prime scintille della Rivoluzione: «Non vi è dispotismo peggiore di quello che è nascosto sotto il velo della libertà»<sup>7</sup>.

Ancora in quell'anno, il 23 giugno, leggendo nella stessa società piacentina, di cui era socio, il *Discorso sull'amore delle donne, considerato come motore precipuo della Legislazione*, dimostrò ancora la sua convinta adesione alle idee che Filangieri aveva espresso al riguardo, citandone esempi e tradizioni risalenti al testo della sapienza iranica, Zenda Vesta, «Prendi una moglie nella tua gioventù: questo mondo non è che un passaggio: bisogna che il tuo figlio ti segua, e la catena degli esseri non sia interrotta» o riproducendo espressioni come questa: «Felice età, fortunata repubblica (qui esclama il cavaliere Filangieri),

<sup>4</sup> Il testo di G. FLAUTI, *Gli uomini illustri greci e latini anteriori all'era volgare, di quella parte d'Italia che or forma il Regno di Napoli*, Napoli 1830, fu recensito negli *Annali universali di statistica*, n. 35 del 1833, pp. 3-7; l'altro testo, la *Memoria* di P. NANNINI, *Sullo stato economico attuale del Tavoliere di Puglia e su i mezzi del suo miglioramento*, nel n. 36 degli stessi *Annali*, pp. 145-164 e 246-248, entrambi con note firmate dal Romagnosi.

<sup>5</sup> Quale membro del Supremo Consiglio delle Finanze, nel 1788 Filangieri fu incaricato di elaborare il suo *Parere sulla proposizione di un affitto sessennale del così detto Tavoliere di Puglia*: cfr. G. RUGGIERO, *Gaetano Filangieri, un uomo, una famiglia, un amore nella Napoli del Settecento*, Napoli, Guida ed., 1999, pp. 367-368 e 451; nonché IDEM, *Scheletri svelati. Il sogno di Gaetano Filangieri fra passato e presente*, Napoli, Giannini ed., 2022, p. 77.

<sup>6</sup> ROMAGNOSI, *Opere*, vol. IV, pp. 503-504.

<sup>7</sup> Cfr. ROMAGNOSI, *Opere*, vol. II, parte I, Milano 1844, p. 350. La citazione di Filangieri era quella tratta da *SdL*, l. I, cap. XI, in t. I, p. 84 in nota.

dove la riproduzione è il primo dovere, e dove un uomo che muore senza figli ha bisogno di due vittorie per lavare questa macchia!»<sup>8</sup>.

Questa attenzione verso *La Scienza della Legislazione* si mantenne costante in Romagnosi, testimone e partecipe di eventi culturali e politici che segnarono anni cruciali per la storia europea, dalla Rivoluzione all'impero napoleonico, fino alla Restaurazione. D'altra parte la stessa opera di Filangieri non passò indenne in quelle vicende, accendendo prima entusiasmi giacobini e progetti di riforme, ma subendo poi anche strali polemici nel clima della Restaurazione, fra il conservatorismo cattolico in piena ripresa e la diffusione di un incipiente liberalismo al quale non restava indifferente lo stesso borghese Romagnosi.

A fare le spese di questa nuova *weltanschauung* fu in particolare il libro quarto dell'opera filangieriana, quello su educazione, costumi e istruzione pubblica, bersagliato da scrittori cattolici come il modenese Pietro Schedoni e criticato in generale da Benjamin Constant, che nel suo *Comento* così si esprimeva sul pensatore napoletano: «Ei riman sempre fermo nel voler affidare all'autorità la direzione quasi esclusiva dell'educazione, ed è un tale errore principalmente che importa di confutare»<sup>9</sup>.

Non sappiamo se Romagnosi avesse avuto notizia del *Comento* di Constant, ma è sorprendente la consonanza con quanto si riprometteva di illustrare in un corso di lezioni che avrebbe dovuto tenere nell'università di Corfù, e per il quale nel 1824 aveva elaborato le *Instituzioni di civile filosofia ossia di giurisprudenza teorica*<sup>10</sup>. In questo testo, dopo aver evidenziato l'importanza e la necessità che potessero avere sia la religione che la famiglia nell'educare figli *operosi*<sup>11</sup>, Romagnosi rifiutava un'ingerenza diretta dello Stato in questa formazione, mostrandosi così in pieno disaccordo con tanta parte del progetto educativo filangieriano:

Desolante, tirannico e ruinoso sarebbe l'intervento del Governo sia col limitare il numero e le classi delle persone che si vogliono consacrare ad utili professioni di comune diritto, sia col prescrivere forme dirette sul modo di apprendere e di esercitarle, sia con l'accordare privilegi esclusivi di maestranza, sia col vincolare in altra guisa l'innocua libertà dei cittadini. Distinguiamo l'educazione di diritto e d'ordine pubblico dalla educazione e padronanza di diritto e d'ordine privato, e tutto procederà a dovere e secondo i rapporti della vera potenza degli Stati. Non ci lasciamo sorprendere e trascinare dalle meschine e vulgari vedute degli institutori, o dalle imprudenti suggestioni della mania regolamentare. Voller educare una grande nazione a guisa di una società di fratelli moravi,

<sup>8</sup> Cfr. ROMAGNOSI, *Opere*, vol. III, parte I, Milano 1842, p. 824 e 832. Le citazioni di Filangieri erano tratte da *SdL*, l. II, cap. I, in t. I, pp. 160 e 162.

<sup>9</sup> In *SdL*, t. II, p. 375. Sulle critiche di Pietro Schedoni cfr. G. RUGGIERO, *La Scienza della Legislazione fra empietà e sedizione*, in «Frontiera d'Europa», a. XV I (2010), n. 2, pp. 11-222, qui in particolare, pp. 145-157.

<sup>10</sup> Queste informazioni ci vengono da Alessandro De Giorgi, che in ROMAGNOSI, *Opere*, vol. III, parte II, Milano 1845, pp. 1097-1805 pubblica questo ampio trattato, uscito postumo nel 1839 a Firenze.

<sup>11</sup> «Per avvezzare gli uomini a rispettarsi l'un l'altro conviene renderli operosi», scriveva ROMAGNOSI, *Ivi*, p. 1659.

come ideò Filangeri, oltrechè è una violazione della giusta padronanza, è un chimerico ed inesequibile progetto, simile a quello della città del sole del Campanella, e a quelli di tanti e tanti altri che non consultarono l'andamento necessario della natura<sup>12</sup>.

Dunque l'interesse di Romagnosi verso il pensatore napoletano doveva essere di alto e assiduo impegno, ma restò sempre scevro da un'acritica ammirazione, tanto da non esimerlo, nella stesura della *Genesi*, dal sottoporre ad una serrata critica alcune tesi esposte da Filangeri nel III libro della *Scienza*, quello sulle *Leggi criminali*.

## 2. Romagnosi e Cremani: fra rispetto formale e diversità sostanziali

Nel 1791, mentre a Napoli si pubblicava postumo il quinto libro della *Scienza della Legislazione*, a Pavia Romagnosi dava alle stampe la prima edizione della *Genesi del diritto penale*<sup>13</sup>, dedicandola a Luigi Cremani, professore di istituzioni criminali e civili nell'università di Pavia<sup>14</sup>, al cui giudizio nella primavera del 1789 aveva sottoposto la prima stesura dell'opera con cui aspirava ad accreditarsi nella schiera degli studiosi della scienza giuridica.

Cremani dopo una *lettura attenta*, il 7 maggio 1789 rispondeva a Romagnosi congratulandosi con lui e dicendosi sicuro che l'opera sarebbe stata accolta *con applauso universale*. Entrava poi subito in merito alla medesima:

Ella sa meglio di me, che se si arrivi a provare non potersi avere il fine della società senza l'uno e l'altro diritto [*scil.* il diritto civile e penale], è provata ancora abbondantemente la giustizia e la ragionevolezza del diritto stesso. E resta di poca importanza il sapersi se prima delle civili società esistesse o no tra gli uomini questo diritto. Trattandosi poi precisamente del diritto penale alcuni diranno che la pena di morte giammai può essere giusta e necessaria nemmeno nel caso da lei indicato dell'omicidio, perché se il diritto penale è il diritto di difesa, che compete a ciascuno nello stato di natura e riguarda nello stato civile più il delitto futuro che quello già passato, può questo danno futuro impedirsi con modi più dolci togliendo all'omicida non già la vita, ma la capacità di nuocere tenendolo chiuso in una fortezza, in una prigione, etc. Altri poi riflettendo che il diritto penale ora minaccia semplicemente una

<sup>12</sup> *Ivi*, p. 1661. Ma sul carattere utopistico del progetto educativo filangieriano si erano già espressi i contemporanei del filosofo, da Giuseppe Grippa a Giuseppe M. Galanti, per cui cfr. RUGGIERO, *La Scienza della Legislazione*, cit. pp. 92-93

<sup>13</sup> Dopo questa prima edizione, a distanza di circa 16 anni apparve una seconda edizione (Milano, presso A. Nobile, 1807), ed infine una terza sempre a Milano, tipogr. F. Rusconi, 1823-1824, evidente testimonianza della costante, continua attenzione che l'autore dedicò a queste tematiche. Su questo percorso, nonché sulle peculiarità di queste tre edizioni cfr. D. VALLI, *Romagnosi e Manzoni tra realtà e storia*, Lecce, Milella ed., 1968, pp. 9-139.

Il testo da me utilizzato in questo saggio è quello pubblicato nell'edizione delle *Opere* di Romagnosi, riordinate e illustrate da A. De Giorgi, vol. IV, Milano, edd. Perelli e Mariani, 1841.

<sup>14</sup> Su Luigi Cremani (Arezzo, 1748- Firenze, 1838) cfr. P. BALESTRERI, *DBI*, 30, 1984, s.v.; nonché E. DEZZA, in *DBGI*, pp. 608-609.

pena, cioè una cosa secondo Lei contraria al ben essere, a tutti quelli che sono per fare un delitto, ora l'infligge realmente ad un uomo già provato colpevole, si troveranno soddisfatti intieramente di quanto da Lei si espone opportunamente su questa seconda parte del diritto penale, ma forse desidereranno ancora qualche cosa per ciò che appartiene alla prima parte<sup>15</sup>.

Due anni dopo Romagnosi dava alle stampe la *Genesis*, apponendo una stringata dedica al Cremani in cui lo ringraziava degli *incoraggiamenti* ricevuti, ma senza entrare nel merito delle sue osservazioni, che pure avevano toccato un argomento di attuale rilievo, come quello della legittimità o meno della pena di morte<sup>16</sup>. Insomma, sembra proprio che la dedica sia solo un mero gesto di cortesia verso l'autorevole cattedratico e nulla più. Sta di fatto che questa dedica non compare più nella seconda edizione della *Genesis*, e manca altresì ogni riferimento al Cremani anche nelle successive edizioni dell'opera. Troppo diversi i due giuristi nella formazione, nello stile e nell'approccio metodologico delle loro applicazioni: Cremani, lo studioso ancorato alla tradizione romanistica nell'ampiezza discorsiva delle sue dissertazioni, Romagnosi il tecnico del diritto, impegnato in serrate dimostrazioni analitiche che sanno di pratiche giudiziarie.

Ma c'è pure un altro aspetto che riguarda Filangieri.

Numerose, come vedremo in queste pagine, sono le critiche che Romagnosi mosse a Filangieri, facendo spesso di quest'ultimo il punto di partenza delle sue analisi, con toni che, presi isolatamente, talvolta sembrano mirare a demolire le argomentazioni del pensatore napoletano.

Ben diversi i toni e i molteplici riferimenti a Filangieri che si leggono nelle pagine del *De iure criminali* di Cremani, a partire da questo accorato rimpianto espresso già nella prefazione del trattato, circa i molteplici temi che la legislazione statale deve vagliare:

Filangerius ea singillatim explicare suscipiens, circa quae versare leges in civitate debent, mirifice, id quod nunc vix iudicavimus, confirmat, evidentius etiam confirmaturus, nisi immatura et acerba mors tantum virum eripuisset incepti operis perfectioni, omniumque votis et desiderio qui sunt vere sapientes et boni<sup>17</sup>.

<sup>15</sup> Lettera del 7 maggio 1789, in *Memorie e documenti per la storia dell'Università di Pavia*, Parte III, *Epistolario*, Pavia, Libreria Tipografia Bizzoni, pp. 94-95.

<sup>16</sup> Alla pena di morte Romagnosi dedicò il cap. XXI, della parte II, ove al § 346 dichiara: «se la pena di morte è necessaria per trattenere gli uomini non solamente dagli omicidi, ma da ogni altra maniera di delitti, ella sarà altresì pienamente giusta e la società avrà un vero diritto ad infliggerla», escludendo solo l'omicidio compiuto in stato di necessità: cfr. *Genesis*, p. 111, con espressioni già usate in *Genesis*, 1791 p. 157. Questi concetti furono ancora ribaditi nell'ampia memoria *Sulle pene capitali* (del 1830), ove fra l'altro ai detrattori della pena capitale dichiarerà «Voi abborrite il sangue; anch'io l'abborrisco. Ma se voi abborrite il sangue sparso dalla giustizia, io molto di più abborrisco il sangue sparso dall'assassino, e inorridisco sulle stragi, sulle angosce, sulle violenze, sui terrori recati dai malvagi»: in ROMAGNOSI, *Opere*, vol. IV, parte I, pp. 419-428, qui pp. 422-423. Ma per un'agile ed esauriente panoramica sull'argomento, cfr. E. DEZZA, *Il problema della pena di morte*, in *Enciclopedia Italiana. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma, Treccani, 2012, pp. 223-231, ove a p. 229 si valutano le posizioni di Cremani e Romagnosi.

<sup>17</sup> L. CREMANI, *De iure criminali libri tres*, Ticini, presso Eredi Galeazzi, 1791-1793, qui

### 3. *Stato di natura e diritto di punire*

L'impianto critico nei confronti delle posizioni filangieriane presente già nella prima edizione della *Genesi* si mantenne pressoché costante anche nelle successive edizioni e in particolare nella definitiva terza edizione del 1823-1824<sup>18</sup>. Esso emerge in particolare nelle pagine sulla punibilità nello stato di natura<sup>19</sup>, sugli aspetti sociali della pena, sulla valutazione dei tentativi di reato e dei delitti occulti.

Facendo derivare il diritto di punire dal fondamento contrattualistico della società, Filangieri, nel cap. 26 del III libro, aveva affermato:

La società rappresentando i diritti che ciascheduno individuo aveva nello stato della naturale indipendenza, ha per mezzo del sociale contratto ereditato anche quello che ogni individuo aveva sull'altro individuo, allorché questo violava le naturali leggi. Or questo diritto era quello di punirlo; giacché [...] senza questo diritto tutti gli altri sarebbero stati inutili. Or, siccome questo diritto ch'egli aveva sopra ciascheduno, ciascheduno l'aveva sopra di lui; così nel sociale contratto cedendo egli alla società questo diritto ch'egli aveva sopra degli altri, gli altri le hanno contemporaneamente trasferito quello che ciascheduno di essi aveva su di lui. Ecco donde deriva il vero diritto di punire che ha la società o sia il sovrano che la rappresenta; cioè non dalla cessione dei diritti che ciascheduno aveva sopra se medesimo, come alcuni hanno creduto, ma dalla cessione del diritto che ciascheduno aveva sopra degli altri<sup>20</sup>.

l. I, p. III della Prefazione.

<sup>18</sup> Tuttavia, nella seconda ediz. (Milano, 1807) arricchita da due Appendici, furono sacrificati alcuni paragrafi conclusivi: tra questi i § 864 e 866 che contenevano specifici riferimenti a Filangieri. In particolare, parlando dell'applicazione delle pene nei tentativi di delitto, alle proprie riflessioni Romagnosi aggiunge (§ 864) quelle di Filangieri, con la lunga citazione da *SdL*, l. III, cap. 41, per criticare infine (§ 815 e 866) la proposta di quest'ultimo di aumentare la previsione della pena nei delitti occultabili. Romagnosi invece auspica un maggiore controllo preventivo atto a vanificare ogni progetto di delitto maturato sulla *fidanza* (= fiducia) nella sua occultabilità e mostra pure che con l'aggravamento di pena Filangieri finisce per contraddire quanto da lui stesso prospettato nel *Piano ragionato* al libro III quando aveva fatto intendere che «il timore d'una pena molto più grande» poteva restare inefficace «quando questo timore viene unito alla speranza di rimanere impunito»: cfr. in proposito *Genesi*, 1791 pp. 409-412 e *SdL*, *Piano* e l. III, cap. 41, in t. I, pp. 32 e 622-623.

Infine, la terza ediz. (Milano, 1823-1824), rispetto alla seconda, in una nota al § 1213 (*Genesi*, pp. 331-332) Romagnosi aggiunge un riferimento al discorso filangieriano (*SdL*, l. III, cap. 35 e Appendice, in t. I, pp. 571-584) sul rapporto fra le pene e lo stato di una nazione, discorso che in chiave vichiana definisce le varie fasi che approdano all'auspicata «epoca della maturità politica di un popolo», che poi sarebbe quell'atteso *incivilimento* per cui si spende Romagnosi stesso. Un ultimo richiamo, critico, a Filangieri (riferibile a *SdL*, l. III, cap. 39 e 40, circa la proporzionalità fra delitti e pene) riguarda il tema dei delitti qualificati, che Romagnosi individua come tali dalla identità dello scopo, mentre per Filangieri la qualificazione rende i delitti diversi e quindi distinti, violando così più patti sociali; al riguardo *Genesi*, p. 409 e *SdL*, t. I, pp. 612-622. Per questi ultimi riferimenti a Filangieri cfr. *infra*, alle note 49 e 50.

<sup>19</sup> Alla posizione di Romagnosi «contro un preteso stato di natura del Rousseau e contro certo filantropismo allora di moda» accennava R. ALECCI, *La dottrina di G. D. Romagnosi intorno alla civiltà*, Padova, Cedam, 1966, pp. 13-14.

<sup>20</sup> *SdL*, l. III, cap. 26, in t. I p. 539. Sulle distanze assunte da Romagnosi verso le teorie contrattualistiche cfr. S. SCANDELLARI, *Difesa sociale e funzione della pena nella dottrina di Romagnosi*, in «Archivio giuridico», a. CXCII (1877), pp. 113-159, in particolare pp. 114-122,

Queste argomentazioni venivano ulteriormente esplicitate nel capitolo sulla pena di morte (il 29° del III libro), quando quel *diritto che ciascheduno aveva sopra degli altri* era indicato come tipica espressione dello stato di natura, ricordando il biblico esempio di Caino, il quale «intriso nel sangue del suo estinto fratello, allorché diceva: *Il primo che m'incontrerà sarà il mio carnefice*, ci manifestava bastantemente la coscienza ch'egli aveva dell'esistenza di questo diritto, o dell'impegno che ciascheduno aver doveva di esercitarlo»<sup>21</sup>.

A questa posizione Filangieri perveniva proponendo una serie di interrogativi che a suo parere non lasciavano equivoci sulla risposta:

In questo stato di naturale indipendenza ho io il diritto di uccidere l'ingiusto aggressore? Niuno ne dubita [...] Il diritto che aveva questi [*scil.* l'aggressore] sulla vita dell'aggressore resta forse estinto con la sua morte, o si diffonde egli sul resto degli uomini? ciascheduno dei quali è vindice e custode delle leggi naturali? Dovremmo noi supporre che l'aggressore che aveva perduto il diritto alla vita prima di perfezionare il delitto, lo riacquisti dopo che il delitto è consumato? Dovremmo noi credere, che l'istessa causa (il delitto) possa produrre un momento prima ed un momento dopo due effetti diametralmente opposti?<sup>22</sup>.

Per Romagnosi il punto dirimente della sua posizione rispetto a Filangieri sta nella mancata percezione e definizione dello stato di natura da parte di quest'ultimo, al cui primo interrogativo («In questo stato di naturale indipendenza ho io il diritto di uccidere l'ingiusto aggressore? Niuno ne dubita») Romagnosi dedica tutto il capo III della *Genesi* (*Del diritto di uccidere l'aggressore ingiusto nello stato di natura*) allo scopo di precisare a chi spetti di punire l'*aggressore ingiusto*:

Il di lui attentato non offende che il solo essere dell'assalito. Dunque questo solo acquista diritto alla di lui uccisione. Rammenti il lettore che ragioniamo dello stato di naturale solitudine. In questo non hannovi fuorché rapporti puramente individuali ed isolati, talché il genere umano, composto di molti individui è lo stesso come se fosse composto di due soli. Più ancora non computando fuorché i rapporti soli dell'eguaglianza singolare, non troviamo alcun mezzo termine logico onde far entrare altri uomini ad interessarsi in questo affare<sup>23</sup>.

Su queste basi Romagnosi si prepara a smontare uno per uno gli interrogativi di Filangieri sopra riportati, ad iniziare dall'ipotizzata estensione del diritto su altri vendicatori, *ciascuno dei quali è vindice e custode delle leggi naturali*.

per giungere alla distinzione fra stato di natura e stato di società, quest'ultimo considerato da Romagnosi l'unico possibile per una valutazione dei comportamenti umani in senso giuridico.

<sup>21</sup> *SdL*, l. III, cap. 29, in t. I, p. 545.

<sup>22</sup> *Ivi*, p. 544.

<sup>23</sup> *Genesi*, p. 34.

Al che Romagnosi precisa

Siccome però egli [*scil.* Filangieri] non ha definito precisamente se intenda di parlare d'uno stato di totale selvatichezza, e dove non siavi società, o solamente d'uno stato di società d'eguali, così io dichiaro che combatto i suoi raziocini legando l'idea d'una vera vita isolata ed ove siavi solamente unione di famiglia e non di società, alla denominazione di stato di natura o di naturale indipendenza<sup>24</sup>,

rispondendo così a Filangieri:

Nello stato di naturale indipendenza ogni uomo è un tutto separato da qualunque altro. Dunque la conservazione dei diritti di un individuo non ha connessione veruna con quelli dell'altro. Qualunque cangiamento o anche estinzione dei diritti di uno non induce né accrescimento né diminuzione nei diritti dell'altro. Dunque nel caso presente, per la morte ingiusta dell'assalito, il resto degli uomini non acquista diritto sull'omicida<sup>25</sup>.

Quanto all'altro interrogativo proposto dal pensatore napoletano, («Dovremmo noi supporre che l'aggressore che aveva perduto il diritto alla vita prima di perfezionare il delitto, lo acquisti dopo che il delitto è consumato?») Romagnosi risponde:

Questa quistione involge un falso supposto, quando venga esteso senza limitazione. La perdita del diritto alla vita durante l'aggressione era nell'aggressore dipendente solo dalla difesa necessaria della vita dell'assalito. La consumazione del delitto, togliendo l'esistenza, toglie la cagione che lo assoggettava a tale perdita: toglie adunque ogni ragione onde posteriormente spegnerlo<sup>26</sup>.

E all'ulteriore obiezione di Filangieri «Ma dovremmo noi credere, che la stessa causa (il delitto) possa produrre un momento prima ed un momento dopo due effetti diametralmente opposti?», Romagnosi precisa:

È egli forse il solo attentato dell'aggressore, considerato in sé stesso, e separatamente dal diritto dell'assalito a conservarsi e difendersi che priva l'aggressore del diritto d'essere rispettato nella vita; oppure ambe queste cose prese collettivamente? Certamente è la loro unione. Ora, siccome nel momento dopo che il delitto è consumato, una di queste due cose (cioè il diritto del difensore) è in uno stato diametralmente opposto a quello in cui ella si trovava nel momento prima che fosse effettuato; dunque di nuovo si conferma che l'aggressore dopo l'omicidio ritiene il diritto a non essere molestato da altri<sup>27</sup>.

<sup>24</sup> *Ivi*, pp. 36-37, in nota.

<sup>25</sup> *Ivi*, p. 37.

<sup>26</sup> *Ibidem*.

<sup>27</sup> *Ibidem*.

D'altronde per lo stesso aggressore vale per Romagnosi anche il richiamo al *diritto di conservazione*, che si concretizza nel *diritto di difesa diretto* [*scil.* principio della legittima difesa] esistente nel momento dell'aggressione, aggiungendo che «quest'ultima verità è stata riconosciuta dallo stesso Filangieri»<sup>28</sup>, sottolineando comunque, con richiamo, oltre che a Locke, ancora a Filangieri, che l'oggetto delle pene già nello stato di natura deve ravvisarsi nella «correzione del reo e nello spavento degli altri»<sup>29</sup>.

Ma quanto alla possibilità che nello stato di natura la punizione del reo possa essere esercitata da chiunque, essendo ciascuno «vindice e custode delle leggi naturali», essa viene da Romagnosi liquidata come «una di quelle asserzioni vaghe, che non inducono conseguenza veruna», rincarando poi la dose quando commenta il naturale «desiderio che l'omicida sia punito» con queste parole: «questa obiezione accennata dal Locke è stata dallo stesso Filangieri estesa e rinforzata. Io non riporto le parole di lui, perché v'impiega più di due pagine per darle tutto quel risalto, quell'enfasi, e que' colori per i quali egli mostra dappertutto una dichiarata predilezione»<sup>30</sup>.

Le parole di Filangieri che Romagnosi non ritiene di riportare sono quelle in cui si afferma:

La legge di natura sarebbe stata una legge assurda, se avesse negato all'uomo questo diritto. L'imperfezione dello stato naturale non derivava dunque dalla deficienza del diritto di punire, ma dalla deficienza de' mezzi o sia della forza necessaria per far valere, per esercitare in tutt'i casi questo diritto.

E qui Filangieri ricorrendo a quell'*enfasi* e a *quei colori* rimproveratigli dal freddo tecnicismo romagnosiano, riportava l'esempio della vedova dell'ucciso che vedrebbe impunito l'aggressore se «non trovasse chi fosse abbastanza forte per uccidere l'omicida del suo sposo», omicida che se restasse impunito «non farebbe altro che moltiplicare le vittime della sua perfidia e gli esempi della sua impunità»<sup>31</sup>.

Filangieri aveva altresì esteso questo diritto dagli uomini alle nazioni:

Senza ammettersi l'esistenza di questo comune diritto di punire nello stato naturale, io non so come si potrebbe mai giudicare il diritto della confederazione di due o più nazioni per far rispettare i loro diritti e per punire quella nazione che ardisse violarli. Le nazioni sono fra loro nello stato di natura, come lo erano gli uomini prima della formazione delle società civili. Or niuno ha negato che tutte le nazioni hanno il diritto di unirsi e di muovere la guerra a quella nazione che ha violato il diritto

<sup>28</sup> *Ivi*, pp. 30 e 44, con riferimento generico all'affermazione «In questo stato di naturale indipendenza ho il diritto di uccidere l'ingiusto aggressore? Niuno ne dubita» di *SdL*, l. III, cap. 29, in t. I, p. 544.

<sup>29</sup> *Genesis*, p. 45. Tale obiettivo, scrive Romagnosi, «viene stabilito dal lodato Filangieri per la società [*scil.* vita sociale] qual confine che oltrepassato dal Sovrano, egli cade nella tirannia», con richiamo a *SdL*, l. III, cap. 27, in t. I, p. 540.

<sup>30</sup> *Genesis*, pp. 46-47.

<sup>31</sup> *SdL*, l. III, cap. 29, in t. I, p. 546.

delle genti contro qualcheduna di esse. Non è la sola nazione offesa che ha questo diritto, ma tutte le altre possono a lei unirsi per vendicarla; giacché ciascheduna nazione è custode e vindice delle leggi dipendenti dal diritto delle genti. Se si concede questo diritto alle nazioni, bisogna concederlo agli uomini nello stato naturale; se si nega agli uomini, si deve negare alle nazioni<sup>32</sup>.

Romagnosi, riportando questo brano per intero, obietta che tale ragionamento allargato al diritto internazionale

non regge punto applicato all'origine del diritto di punir colla morte. Ciò non basta. Conceduto a Filangieri ciò ch'egli dice delle nazioni, affinché la illazione avesse forza (o si parli di morte, o si parli di altre pene), richiederebbersi ch'egli avesse dimostrato o che la posizione attuale delle nazioni poste fra di loro in uno stato di indipendenza non sia effetto del piano di quella stessa natura che le divide coi mari e con le montagne; oppure che la insociabilità sia la posizione destinata dalla natura al genere umano – per ribadire infine quanto più volte affermato – di concedere alla Nazioni il diritto di confederarsi alla difesa di un'altra e di combattere l'assalitrice, e nello stesso tempo di negare all'uomo in istato di Natura il diritto di punire l'omicida<sup>33</sup>.

Infine, a rimarcare l'importanza del confronto con Filangieri, non sembra di poco conto che proprio a conclusione della prima parte della *Genesi* Romagnosi ribadisca la diversità di fondo sottesa alle riflessioni critiche finora esaminate, diversità che ancora una volta è quella di intendere il concetto di stato di natura: «Dunque l'imperfezione dello stato naturale non risulta solamente dalla deficienza de' mezzi, ossia dalla forza necessaria a punire i delitti (come lo pretende Filangieri), ma altresì, e principalmente dalla deficienza di diritto»<sup>34</sup>.

Insomma negando la presenza di un diritto, viene meno pure la possibilità di esercitarlo da parte di chiunque. Pertanto Romagnosi, riportando in corsivo le parole di Filangieri, ne sottolineava l'inesattezza:

Non sembra adunque parlare esatto il dire che *nello stato naturale colui che attenta il diritto di un altro perde nel tempo stesso il diritto corrispondente*. Crederei detto con più verità ch'egli perde in specie e in quantità quello solo che è necessario alla conservazione del diritto dell'affrontato – ricavandone questi due principi – I. Necessità inevitabile di offendere per difendersi. II. Diminuzione del benessere altrui la minima possibile. Ecco i due importanti universali e immutabili principi [...] derivanti dalla natura stessa e dai rapporti primitivi delle cose e dell'uomo<sup>35</sup>.

<sup>32</sup> *Ivi*, pp. 544-545 in nota.

<sup>33</sup> *Genesi*, pp. 47-48.

<sup>34</sup> *Ivi*, p. 63.

<sup>35</sup> *Ivi*, pp. 32-33. Il testo filangieriano in corsivo è in *SdL*, l. III, cap. 29, in t. I, p. 547, in nota.

Rapporti primitivi, dunque, quelli che Romagnosi nello stato di natura stenta a identificare come veri e propri diritti, rapporti che nella loro individua assolutezza mancano dell'essenziale requisito di relatività che è alla base dei diritti.

#### 4. *Specificità delle pene*

Nel passaggio dallo stato di natura a quello sociale, cioè a quella che Romagnosi definisce *società di eguali*,

i diritti assoluti, cioè quelli che sono immediatamente fondati sulla sua persona, ossia sui bisogni assoluti e primitivi rapporti del di lui essere [...] cangiano solo in maniera di essere. Ma un ente cangiando maniera di essere, cangia anche nelle sue relazioni. I diritti sono anch'essi risultati delle relazioni dell'essere morale colle cose che lo circondano. Dunque i diritti assoluti dell'uomo nello stato di società sarebbero in ragione composta dell'indole loro naturale e delle circostanze sociali; cioè sarebbero risultati d'ambe le cose unite, soffrendo solo modificazioni di relazione<sup>36</sup>.

Questo discorso sulla relatività dei diritti è applicato di conseguenza anche alle pene, di cui Romagnosi individua i requisiti fondamentali nella loro *efficacia e singolarità*.

Ed è su questi temi che ritorna il discorso su Filangieri. Infatti Romagnosi evidenzia che nessuno degli studiosi richiamati nella problematica delle leggi criminali si sia occupato «come il soggetto ed i bisogni dell'umanità richiedevano [...] nelle osservazioni che debbono servir di fondamento alla criminale filosofia». Alcuni, come Montesquieu e Filangieri, specificamente indicati,

considerando espressamente il sistema penale ne' rapporti dello stato delle Nazioni e de' Governi differenti, sembrano essersi più occupati a riguardarlo dal canto della maggiore o minore impressione dolorosa, cui certe pene, nelle diverse circostanze, possono recare al delinquente, che dal canto della diversità, numero e gagliardia delle tentazioni al delitto, nate dalle diverse circostanze fisiche, morali e politiche delle società,

aggiungendo

In particolare poi sul Filangieri potrei rilevare che essendosi egli proposto di dimostrare l'influenza che debbono avere nel sistema penale le diverse circostanze politiche, fisiche e morali de' popoli già pervenuti alla loro maturità ed essendovi guidato, per quel che sembra, più dai freddi suggerimenti di una fattizia ripartizione propostasi al principio dell'Opera, che dall'urto segreto e possente delle idee, le quali da se

<sup>36</sup> *Genesis*, pp. 77-78.

stesse tentano di spuntare, di annodarsi e di presentare delle viste inopiniate al pensatore, che docile ne segue il corso e la energia, il detto autore, giunto a voler segnare l'influenza che può avere sul sistema penale l'ubertà e la sterilità del suolo, tace affatto del terrore coibente il delitto, e de' gradi diversi che la pena, in vista della differenza del suolo, può apportare, d'onde il legislatore debba prender norma per usarne differentemente, tace, dico, di tutto questo, per sostituirvi delle mire del tutto economiche alla società offesa. Io non nego che ambe queste cose talvolta non si possano ad un tratto ottenere, ma egli è vero altresì che nel criminale diritto e nella politica, la parte lucrativa è cosa affatto accessoria. Era d'uopo dimostrare prima in quale guisa soddisfar si possa al fine proprio della legislazione criminale, e quale influenza la diversità del suolo produca nel modo giusto ed umano di conseguirlo, ed indi passare, se stimavalo opportuno, all'utilità che trar si può dalla pena, mostrando però il nesso delle cose. Ma contemplando, come ha fatto Filangieri, piuttosto il risarcimento del danno, od un'ultronea percezione di utile che farsi può dalla pena istessa, resa diversa oppure di nessuna forza dalla diversità del suolo, egli è uno scambiare il vero scopo. Nulla somiglia di più alla penale economia quanto la medicina e la chirurgia. I delitti sono le malattie dei corpi politici. Volerle guarire senza toglierne le cagioni è mancanza di dovere ed è opera perduta. Dopo aver fatto di tutto per prevenirli, se rimane il malanno, convien ricorrere al regime violento. Ma generalmente resta poco a fare quando si abbia provveduto al regime salutare ordinario alla vita sociale. Ogni rimedio per lo contrario è vano, quando è guastato il temperamento<sup>37</sup>.

L'esplicito riferimento al cap. 36 libro III della *Scienza della legislazione* riguarda il *rapporto delle pene coi diversi oggetti che compongono lo stato di una nazione*. Ma Filangieri, quasi anticipando le osservazioni che gli avrebbe opposto Romagnosi, aveva dichiarato:

Io chiamo fisiche circostanze di un popolo, oltre del clima del quale si è parlato, la natura del suo terreno e delle sue produzioni, la situazione e l'estensione del paese. Questi oggetti, come si è veduto ne' primi due libri di quest'opera, debbono avere una grande influenza diretta ed immediata sopra alcune parti della legislazione: ma ne dovranno esse avere una uguale nel codice penale? [...] se questa [*scil.* l'influenza], come si è veduto, è grande nella parte politica ed economica della legislazione, [...] dev'essere molto picciola, molto tenue in quella che contiene il codice penale.

E venendo al punto che gli sarebbe stato specificamente criticato da Romagnosi, aggiungeva le sue considerazioni sull'influenza del suolo:

Il terreno di una nazione, io domando, è forse sterile? Le braccia libere del popolo sono forse molto deboli o molto dispendiose per fecondarlo,

<sup>37</sup> *Ivi*, pp. 146-148.

senza il soccorso di coloro che pe' loro delitti possono esser condannati ad una maggior fatica e ad un minor stipendio? In questo paese dunque il legislatore dovrebbe far maggior uso di quelle pene che, privando il reo della sua personale libertà, l'obbligano a compensare co' lavori delle sue braccia i mali che ha recati alla società co' suoi delitti. In un paese, al contrario, ove l'ubertà del suolo rifiuta questi servili soccorsi, e dove gli oggetti dei pubblici lavori sono molto ristretti, il legislatore dovrebbe con molta economia far uso di questa specie di pene che, profusa più del bisogno, altro non farebbe che obbligare il popolo ad alimentare coloro che l'hanno offeso, ed aumentare colla pena stessa i mali che il delinquente ha col delitto già recati allo stato.

Infine, quasi a conclusione del capitolo, osservava in termini generali:

Se la pena, come si è veduto, altro non è che la perdita di un diritto, e se i sociali diritti sono tanto più preziosi, quanto è maggiore la pubblica prosperità, un'istessa pena dunque sarà più dolorosa a misura che si aumenta la prosperità di un popolo. Se la giustizia determina i limiti del rigor della pena; se non si può recare al delinquente maggior male di quello che si richiede per distogliere gli altri dall'imitare il suo esempio, quando i progressi della pubblica prosperità han fatto crescere insieme col valore de' sociali diritti il rigore delle pene già stabilite, è chiaro che in questo caso il codice penale dev'essere raddolcito. [...] A misura che si aumenta in uno stato la pubblica prosperità, le cause promoventi i delitti si scemano e si indeboliscono. La reazione dunque che si deve opporre alla loro azione indebolita, può essere anche senza rischio indebolita e ingentilita<sup>38</sup>.

Ci sarebbe da chiedere come questa prospettiva di progressivo miglioramento della società e la sottolineatura delle *cause promoventi i delitti* siano sfuggite proprio a un Romagnosi, attento non solo all'analisi sociale delle pene, ma anche a delineare i fattori di quell'auspicato medesimo miglioramento sociale che chiamerà *incivilimento*<sup>39</sup>.

##### 5. Tentativo di reato

Le osservazioni critiche a Filangieri ritornano nella parte IV della *Genesi* (*Della ragione penale in rapporto alla parte esecutiva dei delitti*), dove viene dato ampio spazio all'attentato, sul presupposto che, a parte l'interesse mostrato dal

<sup>38</sup> *SdL*, l. III, cap. 36, in t. I, p. 598-600, *passim*.

<sup>39</sup> Cfr. *infra* il § 6. Si può ipotizzare un mancato coordinamento fra le prime tre parti della *Genesi* 1791 e le successive parti aggiunte nella terza edizione? Sul concetto di *incivilimento* si sofferma SCANDELLARI, *Difesa sociale*, pp. 142-148, opportunamente collegandolo con i fattori di prevenzione dei delitti. Sui fattori dell'incivilimento cfr. pure C. DE PASCALE, *Filosofia e politica nel pensiero italiano fra Sette e Ottocento*. Francesco M. Pagano e Gian Domenico Romagnosi, Napoli, Guida, 2007, pp. 185-205.

Renazzi<sup>40</sup>, definito *scrittore assai dotto di cose criminali*, e dopo di lui da Filangieri, «malgrado tutto quello che essi ne hanno detto, questo argomento ricerca di essere richiamato a' suoi veri principi, come se nulla ne fosse stato scritto»<sup>41</sup>.

Parlando dunque *Dei rapporti dell'attentato alla pena*, Romagnosi si chiede: «Mi si dirà, che chi tentò di nuocere anche per un mezzo impossibile, ha già mostrato una malefica volontà. Ma basta egli ciò forse per autorizzare gli uomini a punire i loro simili? Come avere il coraggio d'usare di questo solo riflesso per decretare un supplicio?».

È a questo punto riporta in nota questo brano della *Scienza della Legislazione* per suffragare il suo dissenso in un modo più incisivo che mai:

Filangieri mercé di una palese confusione ed inversione di idee ha usato questo solo motivo per decretare indistintamente a qualunque attentato la pena del delitto consumato, o che l'evento abbia o no corrisposto all'attentato, purché l'attentato sia un atto dapprima vietato dalle leggi. Quasi che le fattizie umane istituzioni possano far cangiare a loro capriccio la natura reale degli atti umani ed i rapporti immutabili del diritto, talché uno scrittore che detta regole onde formare le leggi, debba piegarsi alla cieca a qualunque legge civile già fatta, o a dir meglio, supponendola già fatta, di qualunque specie ella sia, decretare il supplicio ad un uomo.

<sup>40</sup> F.M. RENAZZI, *Elementa juris criminalis*, Bologna, F. Cardinali e C. Frulli ed., 1826, I. I, *de delictis generatim*, cap. IV, *Conatus delinquendi an et quando delictum?*, § 1, *definitio*.

Nella sua prefazione (p. XXI) Renazzi, dividendo in tre gruppi gli autori che si erano occupati del diritto criminale, individuava il primo gruppo in quelli che parlando della dottrina legislativa in generale si erano occupati delle regole da applicarsi in campo penale: «Alii legislatoriae sapientiae praecepta generatim tradentes, de regulis quoque disseruerunt in criminalium legum rogatione sequendis. [...] Heic notiores dumtaxat nominabo, illustrioresque. Ad primam igitur pertinent classem Filangeri *Scienza della Legislazione*», nonché Schmidt d'Avenstein, Bielfeld, Brisot de Warville. Nel corso di questo I libro (nel cap. XIII, *De quantitate delictorum*, p. 258) si parlerà ancora di Filangieri, «qui pravas animi affectiones in civibus puniendas tradit, prout hae (*sic!*) plus minusque legibus opponuntur, quas vocat formulas socialium pactorum» con riferimento a *SdL*, I. III, cap. 39. Anche nel libro II degli *Elementa (De poenis generatim)*, al cap. VI, *Differentiae poenarum*, p. 157) si cita Filangieri a proposito delle pene arbitrarie: «Scripseram haec jam edideramque cum illustr. Filangeri opus coepit evulgare peramplum sane atque gravissimum, cui titulus *Scienza della legislazione*, quidquid ad legislativam prudentiam pertinere videtur complexus fuit. Nostrum non est de eo promere iudicium. Quod cominus spectat criminales res perspicax lector facile poterit systema nostrum cum principiis a Filangerio positis conferre, et quid de illo deque his sentiendum sit dijudicare». Nello stesso libro (cap. V, § XIX, *Quid statuendum de diversa conditione reorum*, p. 138) scrivendo sulla condizione dei rei, Renazzi prendeva le distanze da Filangieri: «Non possum ergo Filangerio adsentiri qui ubicumque publica res unius vel paucorum, principis nempe aut optimatum nutu regitur contendit (*Scienza della legisl.* Lib. III, cap. 37) pro iisdem criminibus infamia nobiles, servitute ad tempus vel etiam perpetua caeteros homines coercendos fore». Adesione a Filangieri viene invece dichiarata nel cap. V (*de natura poenae*, p. 43): «Possunt vero eumdem civem plures poenae manere; vel quod plurium diversorum criminum sit reus, ut luculenter illustr. Filangerius enucleavit (*Scienza della legisl., lib. III, c. 40 et 41*) vel quia variae sint uni delicto impositae poenae». Altro riconoscimento a Filangieri si ritrova, infine, nel I. III degli *Elementa (De iudiciis criminalibus)*, cap. XIV *De iudiciis*, p. 218) a proposito della valutazione e calcolo degli indizi: «Hinc vis indiciorum crescit ex eorundem acervo et numero argumentorum, quae ex iis emergunt, et probabilitas inde oriens potest usque ad moralis certitudinis gradum pervenire. Hinc theoriae calculum suum adjunxit quoque solertissimus Filangerius *Scienza della Legislaz.* cap. 15 artic. canon. per la prova indiziar.». Su Filippo M. Renazzi (Roma 1745 - ivi, 1808), cfr. M.R. DI SIMONE, in *DBI*, vol. 86, 2016, s.v.; nonché EAD., in *DBGI*, pp. 1669-1670.

<sup>41</sup> *Genesis*, p. 204.

Giudico superfluo estendermi sul fondamento di questo pensiero di un tanto scrittore, ma talvolta inconsiderato<sup>42</sup>.

Il problema nasceva da quanto Filangieri aveva affermato circa la punibilità di una congiura pienamente organizzata, sfumata solo per essere stata scoperta e per essere stati arrestati i congiurati. Da questa circostanza aveva dedotto un «canone generale, col quale il legislatore regolar potrebbe la soluzione di tutti i casi possibili nella questione compresi», canone esposto in questi termini: «La volontà di violare la legge non costituisce il delitto, se non quando si manifesta coll'atto dalla legge stessa vietato; ed in questa sola ipotesi il conato al delitto è punibile, quanto il delitto istesso consumato e riuscito»<sup>43</sup>.

Ma con sorprendente contrasto con la stroncatura sopra ricordata, lo stesso Romagnosi parlando poi di attentati che, se realizzati, avrebbero assicurato l'impunità dei congiurati che avessero agito con piena volontà e fidando proprio nella lusinga di questa impunità, ritenendo che in questi casi «il tentativo merita una pena eguale del delitto consumato» tirava in ballo ancora una volta Filangieri per criticare quanto costui aveva taciuto a proposito della punibilità degli attentati contro il sovrano: «Filangieri ragionando di questi delitti e delle pene loro proporzionate ha dimenticato affatto di avvertire che il nudo tentativo deve punirsi quanto il delitto consumato. – Aggiungendo sarcastico – Ciò non deve recar meraviglia perché gli mancava il filo, ond'essere guidato a questo risultato»<sup>44</sup>.

In realtà il *filo* che guidava Filangieri nel trattare i *delitti contro il sovrano* era la sottolineatura della qualità del delitto, piuttosto che dei suoi gradi, e dalla valutazione della qualità faceva discendere l'auspicio che si evitasse una indifferenziata esagerazione delle pene criticando «l'aver ecceduto nella pena di delitti meno gravi», e non esitando a definire *assurde* molte leggi una volta portate al vaglio della ragione («quando si consulta la ragione») <sup>45</sup>. In proposito i casi da lui esaminati erano quelli della confisca adoperabile come aggravamento delle pene e la condanna per alto tradimento inflitta non solo ai congiurati scoperti, ma anche per «colui che avendo cognizione di una congiura che si tramava, non ne ha dato l'avviso al governo, ancorché tutti i mezzi possibili abbia tentato per impedirle», misura ritenuta non solo eccessiva ma anche pericolosa perché apriva la strada alla delazione e ad uno stato di polizia<sup>46</sup>. E quest'ultima considerazione non può apparire peregrina in un pensatore che aveva adoperato parole di fuoco contro la *fiera superstiziosa* dell'inquisizione e i suoi metodi<sup>47</sup>.

D'altra parte lo stesso Romagnosi approfondendo il tema e le circostanze relative all'occultamento di un delitto, mantiene quel rispetto dovuto all'intimità dell'ambiente familiare che potrebbe essere vanificato da indebite perquisizioni e ricerche. E su questo argomento accetta gli avvertimenti di Filangieri:

<sup>42</sup> *Ivi*, p. 230. Il brano filangieriano è riferito a *SdL*, l. III, cap. 37, in t. I, p. 608.

<sup>43</sup> *SdL*, l. III, cap. 37, in t. I, p. 608.

<sup>44</sup> *Genesi*, p. 247. Il capitolo della *Scienza* qui richiamato era il 46° del l. III, in *SdL*, t. II, pp. 24-33.

<sup>45</sup> Per questi brevi incisi virgolettati cfr. *SdL*, l. III, cap. 46, in t. II, pp. 28 e 30.

<sup>46</sup> *SdL*, l. III, cap. 46, in t. II, p. 29.

<sup>47</sup> cfr. *SdL*, l. III, cap. 6, in t. I, p. 421.

«Le leggi, dice ottimamente il Filangieri, non dovrebbero mai penetrare nelle mura domestiche» trascrivendo quasi *ad verbum* le espressioni che Filangieri aveva esposto già nel *Piano generale della Scienza*, quando aveva presentato i criteri che avrebbe sviluppato nel libro V, quello relativo alla religione:

L'ordine pubblico, la tranquillità privata, la sicurezza del cittadino, richiedono che la legge non cerchi di voler tutto sapere, di voler tutto vedere: esigono che l'autorità si fermi innanzi alla porta della sua casa, che rispetti questo asilo della pace e della sua libertà, che non cerchi di indagare i suoi pensieri, che lo consideri innocente, ancorché reo, purché il suo reato non si manifesti<sup>48</sup>.

Anche parlando delle sanzioni dell'onore, considerate come capaci di prevenire i delitti, Romagnosi mostra attenzione a quanto Filangieri aveva detto in proposito: «su questo punto si può leggere con frutto quanto scrisse Filangieri»<sup>49</sup>.

Ancora Filangieri viene citato a proposito della distinzione dei delitti qualificati e non qualificati, quando Romagnosi precisa che «l'identità dello scopo di ognuno ne costituisce così la specie fondamentale e la natura individuale, che ognuno non si può confondere con altri. Ciò fa sì che il delitto qualificato e non qualificato non costituiscono due specie diverse, ma due varietà della stessa specie»,aggiungendo

Contrastare, come ha fatto Filangieri, questo modo di vedere sotto il pretesto che collo stesso atto si violano più patti, e dedurne indi che le qualificazioni formano altrettanti distinti e diversi delitti, oltretché egli è affermare una cosa che non si verifica molte volte in fatto, egli è uno scambiare l'essenza logica e morale delle cose. La qualificazione morale di fatto d'un atto umano, per la quale egli è costituito nella sua specie, deriverà sempre dal fine inteso dall'operatore. Ottenuto questo fine, l'atto è consumato. L'apportare o non apportare mediante questo atto il tale o tal altro effetto, riguarda le variabili conseguenze dipendenti dal medesimo, e non la natura morale di lui<sup>50</sup>.

A conclusione di questa disamina delle critiche che Romagnosi mosse a Filangieri, non si può sottacere che queste stesse critiche denotano un'attenta analisi tecnico-giuridica cui veniva, per la prima volta, sottoposta la *Scienza della Legislazione*.

Non per niente lo stesso Romagnosi, consapevole di ciò, sentì il bisogno di giustificare il suo atteggiamento di *censore*, non solo scevro di qualunque pregiudizio, ma anzi dettato da *stima e gratitudine*, tributando nella stessa *Genesi* un onesto elogio del pensatore napoletano:

<sup>48</sup> *Genesi*, p. 251. Per il brano filangieriano cfr. *SdL, Piano ragionato*, in t. I, p. 35.

<sup>49</sup> *Genesi*, p. 332, con riferimento al cap. 35 della *Scienza*: ma in realtà il concetto qui espresso da Romagnosi è piuttosto riferibile al cap. 36.

<sup>50</sup> *Genesi*, p. 409. Ma non viene qui indicato un punto preciso della *Scienza*, che sembra essere *SdL*, l. III, cap. 39, *Della proporzione tra' delitti e le pene*.

Io confesso che mio malgrado vengo spinto tratto tratto ad indicare qualche difetto in questo dotto scrittore, come in alcun altro. Se però è vero che l'errore, specialmente in materia di politica e di diritto più da vicino e largamente nuoce, e molto più quando è munito d'autorità, se i doveri che ci stringono alla verità non ci permettono di lasciarne giacere infruttiferi i germi nelle menti de' leggitori, mi lusingo che otterrò perdono se ardisco talvolta assumere le parti di censore. Del resto io dichiaro, che spiacerebbemi se perciò in minima parte si derogasse alla stima ed alla gratitudine dovuta alla memoria di un uomo che tentò di rendere assai più famigliare all'Italia una scienza da lei negletta, e mostrò un coraggio che poteva forse a noi recare meraviglia senza però essere ingiusto<sup>51</sup>.

Elogio, questo, che era già presente nella prima edizione della *Genesis*<sup>52</sup>, come lo erano tutte le critiche sopra riportate, segno che, in più di un trentennio di applicazioni e studi, nell'infaticabile Romagnosi non erano venute mai meno la *stima* e la *gratitudine* dovute alla memoria di Filangieri.

#### 6. Suggestioni filangieriane sul ruolo della religione

L'interesse di Romagnosi verso il fenomeno religioso è presente già nella prima edizione della *Genesis*: «Si può affermare che allora essa [*scil.* la legislazione] approfitta del soccorso di tutte le forze della ragione, dell'opinione, del senso morale, e spesso della religione degli uomini per arrestare, o almeno rallentare la fatale spinta verso i delitti»<sup>53</sup>.

Nello stesso tempo l'attenzione critica applicata nell'analisi della *Scienza della Legislazione* faceva sì che Romagnosi non potesse fare a meno di considerare l'importanza della religione nei termini in cui questa era stata sottolineata da Filangieri.

Nel *Piano ragionato* dell'opera filangieriana (programmata in sette libri), si anticipava quella che sarebbe stata la trattazione delle varie problematiche relative alla religione, prevista per il quinto libro. E non erano certo sfuggite a Romagnosi espressioni che, indicando i necessari limiti di procedure inquisitorie invasive ed indiscriminate<sup>54</sup>, prevedevano che il legislatore utilizzasse la religione per sopperire a quei limiti:

L'autorità [...] esige nel tempo istesso che un altro freno supplisca a questo suo necessario difetto; esige che un altro tribunale, un altro giu-

<sup>51</sup> *Genesis*, p. 148.

<sup>52</sup> *Genesis*, 1791, pp. 254-255.

<sup>53</sup> *Ivi*, p. 7.

<sup>54</sup> In questa occasione, come è stato di sopra già evidenziato (cfr. *supra*, alla nota 48), Romagnosi, in convinta adesione con le affermazioni di Filangieri, ne aveva citato *ad verbum* queste espressioni: «L'ordine pubblico, la tranquillità privata, la sicurezza del cittadino, richiegono che la legge non cerchi di voler tutto sapere, di voler tutto vedere: esigono che l'autorità si fermi innanzi alla porta della sua casa, che rispetti questo asilo della pace e della sua libertà, che non cerchi di indagare i suoi pensieri, che lo consideri innocente, ancorché reo, purché il suo reato non si manifesti».

dice, un altro codice regolino le azioni occulte del cittadino, spaventino i suoi segreti trasporti, incoraggiscano le sue occulte virtù, dirigano al comune bene i suoi desideri stessi che non sono palesabili, obblighino finalmente il cittadino ad essere giusto, onesto e virtuoso anche in quei luoghi, in quei momenti, in quelle circostanze, nelle quali egli è lontano dagli occhi della legge e dai suoi ministri. Ecco l'opera della religione, allorché non è indebolita dalla irreligione, o non è alterata dalla superstizione<sup>55</sup>.

Una prima parte del quinto libro della *Scienza della Legislazione* fu pubblicata postuma nel 1791<sup>56</sup>, lo stesso anno in cui usciva la prima edizione della *Genesi*, per la cui redazione, risalente al 1789, Romagnosi dunque non poté trarne nessuna utilizzazione. Ma non sfuggì alla sua attenzione quando successivamente si accinse ad affrontare le tematiche religiose.

Ebbene nel II capitolo del quinto libro, indicando i «beni che il legislatore dee nella religione cercare», Filangieri scriveva:

Le leggi prescrivono, le leggi proibiscono, le leggi puniscono, le leggi premiano. Ma la legge non può prescrivere tutto ciò che si vuole ottenere; non può proibire tutto ciò che si vuole evitare; non può sempre punire, non può sempre premiare. [...] la legge non può proibire che il delitto; ma non per questo non deve ugualmente evitare il vizio. La legge non punisce il vizioso, ma il delinquente; né può punire il delinquente quando rimane occulto il delitto. La legge finalmente non può scoprire tutti i virtuosi, non può premiare tutte le virtù. Ma la grand'arte del legislatore è di ottenere più di quel che prescrive; di evitare più di quel che proibisce; di spaventare anche quando non può punire; d'incoraggiare anche quando non può premiare.

E ricordando il valore dei temi trattati nel libro IV (educazione, costumi e istruzione pubblica), aggiungeva:

quando egli ha trovate le leggi che debbono regolare l'educazione, quando ha escogitate quelle che debbono introdurre, stabilire, espandere, invigorire l'impero delle due passioni delle quali si è nell'antecedente libro parlato [*scil.* passione della patria e della gloria], in qual'altra forza può egli [*scil.* il legislatore] trovare nuovi soccorsi per riuscire in questi suoi profondi disegni? La religione è questa forza, e questi sono i beni che il legislatore vi dee cercare<sup>57</sup>.

<sup>55</sup> *SdL, Piano ragionato*, in t. I, p. 35.

<sup>56</sup> Fu pubblicata come VIII tomo della *Scienza della Legislazione*, Napoli, presso Filippo Raimondi, 1791. Conteneva 8 capitoli così intitolati: «I, Introduzione; II, Vedute generali sui beni che il legislatore dee nella religione cercare; III, Vedute generali sui mali che il legislatore dee nella religione evitare; IV, Del politeismo; V, Appendice all'antecedente capo; VI, Delle universali relazioni del politeismo cogl'indicati beni e cogl'indicati mali; VII, Come cangiare questa religione; VIII, caratteri della nuova religione che si dovrebbe all'antica sostituire».

<sup>57</sup> *SdL*, l. V, cap. 2, in t. II, p. 387. Anche al termine del libro III, dopo aver trattato dei delitti e delle pene, Filangieri aveva trovato occasione per ribadire la potenzialità di prevenire i delitti insita nella religione, indicata come una *forza*, auspicando leggi che fossero «destinate a

In queste espressioni c'è già tutto il programma di quanto Romagnosi avrebbe scritto sulla funzione *sussidiaria* della religione, a partire dai cenni della prima edizione della *Genesi*<sup>58</sup>, fino a diventare uno dei temi peculiari del suo *Assunto primo*<sup>59</sup> e di qui confluire nella rinnovata e ampliata edizione della *Genesi*<sup>60</sup>.

L'attenzione verso la religione scaturiva nell'*Assunto* dalla peculiarità di questa opera, incentrata sul valore prioritario riconosciuto alla società come tessuto di interessi e doveri, in cui si innesta necessariamente anche il discorso sul diritto.

Ma qual è il percorso logico ed attuativo che porta alla concreta dinamica del vivere sociale?

Particolarmente significativo al riguardo è il § 206 dell'*Assunto*, anche ai fini di questo saggio atto ad individuare reminiscenze filangieriane.

Ognuno sente essere necessaria la cospirazione di tutti i poteri individuali degli uomini collegati. Dunque, siccome in ogni individuo si distingue il conoscere, il volere ed il potere esecutivo, così sarà necessaria la cospirazione delle cognizioni, dei voleri e delle forze degli individui aggregati. Questa condizione è così assoluta ed indispensabile, che senza di essa non esiste veramente società. Dunque una società sarà più o meno perfetta, quanto più o meno si verificherà in essa questa cospirazione dei tre poteri individuali sopra enunciati. La cospirazione adunque necessaria di ragione delle umane società consisterà nella più perfetta cospirazione delle mire, degli interessi e delle azioni degli individui collegati. [...] Nell'ordine di ragione si assume come norma assoluta la perfetta convergenza dei mezzi col fine. [...] Determinata così la vera idea della costituzione essenziale di ragione dell'umana società, si dimanderà in quale maniera si possa effettuare la triplice unità sopra mentovata. Non è egli vero che ogni uomo non può agire che in vista di un proprio vantaggio? [...] In una parola è egli possibile che l'uomo agisca fuorché per amor proprio? Qui l'amor proprio si assume come

proteggere e conservare il vigore di questa forza [...] quale argine vigoroso innalzato [...] contro il torrente dei delitti»: ivi, pp.111-112.

<sup>58</sup> «Le promesse finalmente e le minacce della Religione (tacendo di que' dogmi che riguardano la felicità o la sciagura eterna degli uomini dipendente dal Reggitore assoluto ed eterno dei destini) non sono esse medesime fondate sull'idea dei possenti ed utili effetti che esse producono debbono nell'animo dei credenti? Se la cosa fosse altrimenti, come assicurarsi della probità, della virtù e della condotta altrui? E quindi ove sarebbe la sicurezza sociale?» e ancora, con un entusiasmo di stampo filangieriano «Un pertinace analitico esame su tutti questi rapporti [...] apre un nuovo ed ampio orizzonte all'intelletto del contemplatore, e guida a risultati talmente semplici, vasti, inaspettati, fecondi ed armonici con tutte le parti della Politica, della Morale, della Religione, e della pubblica economia, che il cuore dello scrittore, sensibile al bene de' suoi simili non saprebbe essere ritroso dal comandare all'attenzione di piegarsi loro; e lo spirito di lui, occupato di questi oggetti, non saprebbe difendersi da una specie di sublime sorpresa e di grata ammirazione»: *Genesi*, 1791, pp. 224 e 417.

<sup>59</sup> G. ROMAGNOSI, *Assunto primo della scienza del diritto naturale*, Milano, per V. Ferrario, 1820 (I ediz.), testo in seguito citato nell'edizione di ROMAGNOSI, *Opere*, vol. III, parte I.

<sup>60</sup> Si tratta della terza edizione, in tre volumi, stampata in Milano dalla tipografia Rusconi nel 1823 e 1824; edizione questa successivamente riproposta, senza sostanziali modifiche, come quella curata dal De Giorgi (vol. IV, parte prima, di ROMAGNOSI, *Opere*) utilizzata in queste pagine.

volontà generale di star meglio che si può. Ciò posto, noi troviamo bensì forze e tendenze isolate; ma non tendenze comuni, a meno che nella tendenza comune ognuno non trovi la soddisfazione del proprio interesse. Ad effettuare pertanto la costituzione essenziale di ragione della società è cosa indispensabile che *l'interesse personale sia identificato coll'interesse sociale; di modo che il singolare individuo, operando per altri, vegga di operare per sé medesimo* [il corsivo è mio]. Questa condizione è così indispensabile, che senza di essa non può esistere vincolo veruno, né cospirazione delle azioni umane di sorta alcuna. La legge dell'interesse è così assorbente ed imperiosa per gli uomini, come la legge della gravità è assorbente e imperiosa pei corpi<sup>61</sup>.

Ebbene anche le radici di queste espressioni si possono trovare nella *Scienza della Legislazione*, nei capp. 35, 36, 37 del libro IV, capitoli che segnano l'inizio della parte riguardante i costumi.

Nel tentativo di conciliare libertà e felicità, volontà e dovere, Filangieri auspicava la realizzazione di una società

ove l'interesse e le passioni dell'individuo siano così ben combinate coll'interesse della società stessa, che l'uno non possa cercare la sua felicità senza contribuire a quella dell'altra, e voi troverete in essa [...] la maggior parte de' suoi individui volere ciò che debbono; voi non troverete privi di questa volontà che gli stupidi e i matti, o coloro che da straordinarie circostanze sono stati condotti alla depravazione o al delitto.

Ma affinché tutto ciò sia possibile, constatato che «la natura ha fatto l'uomo per la società; la natura lo ha fatto amante di se medesimo» come conciliare «l'amor proprio e la sociabilità»?

E con parole che non potevano sfuggire a Romagnosi, erano così indicate da Filangieri le caratteristiche che individuano la società:

Subito che gli uomini vivono in società, la natura di questa unione è tale che ciascuno operando per sé, il prodotto delle sue azioni si riferisce necessariamente all'utile o allo svantaggio degli altri. Se si riflette profondamente su questa verità si troverà che le azioni istesse che sembrano le più indifferenti non sono escluse da questa legge. Il necessario legame che ciascheduna parte ha colle altre parti e col tutto, è la ragione che rende più che evidente questa verità. Il più mirabile e nel tempo istesso il più incontrastabile effetto della società è dunque questo: senza distoglierci dall'operare per noi, essa ci trasporta sempre fuori di noi; senza distruggere quel primo principio unico di attività e di moto che è dentro di noi, e che tende ad indurci a non occuparci che di noi stessi, senza io dico distruggerlo, anzi rendendolo più attivo e più energico co' bisogni che ci suscita e colle occasioni di agire che ci moltiplica, ci costringe nel tempo istesso ad operare fuori di noi, in modo che spesso il nostro proprio interesse sparisce per volerlo troppo secondare<sup>62</sup>.

<sup>61</sup> ROMAGNOSI, *Opere*, vol. III, parte I, p. 574.

<sup>62</sup> *SdL*, l. IV, cap. 36, in t. II, pp. 308-309.

Espressioni queste che trovano infine la loro sintesi epigrafica nel primo capitolo del libro quinto (quello sulla religione): «Ciò che interessa veramente l'uomo è d'adempire a' suoi doveri. Egli, a misura che più dimentica se stesso, più travaglia per se medesimo»<sup>63</sup>.

E, tornando al linguaggio romagnosiano, in quale altro modo si può *operare per altri* se non attraverso i propri doveri?<sup>64</sup>

Ma riprendiamo il discorso sulla religione, per la quale, una volta riconosciuto il suo ruolo sociale («la religione può divenire un abito morale dell'uomo; essa può divenire eziandio un abito sociale allorché è comune a molti») <sup>65</sup>, Romagnosi ne deduceva che «la religione non può essere in conflitto né con l'ordine sociale, né coll'ordine civile», e nello stesso tempo ne precisava la distanza e l'autonomia, riconoscendo che

tutte quelle parti della religione la quale non tocca direttamente il social commercio e l'ordine comune civile, di sua natura, rimane sottratto dall'impero della pubblica autorità [...]. I rapporti fra l'uomo e la Divinità sono per se stessi universali, invisibili, personali ad ognuno ed indipendenti da ogni umana autorità [...] dunque la politica giurisdizione non potrà versare che nelle cose estrinseche che per umana istituzione o per l'esercizio esterno della religione, si fanno servire ad una comunanza o società qualunque [*scil.* le forme e le manifestazioni del culto]. La religione forma una parte delle proprietà dell'uomo morale [...]. Dunque la libertà di opinione e di coscienza è un diritto del pari sacro che quello della proprietà, della vita e delle fortune – perché – gli uomini considerano la loro religione come la più preziosa loro proprietà<sup>66</sup>.

Per questi motivi anche eventuali correzioni alle deviazioni della religione non possono prescindere dalla tutela della libertà di coscienza.

L'opinione non si può correggere che colla sola opinione e però con i mezzi liberi e conformi alla padronanza e alla libertà dell'uomo [...]. La politica intollerante viene delusa o dal fanatismo di chi ha una religione o dall'ipocrisia di chi non ne ha nessuna. [...] Persuadiamoci di una verità eterna: la Divinità non ha cultori di buona fede che nei cultori

<sup>63</sup> *SdL*, I, V, cap. 1, in t. II, p. 386. Ed è sorprendente la consonanza, anche verbale, con l'espressione di cui *supra* alla nota 61. Filangieri qui traduceva dalla rousseauviana *Profession de foi du vicaire savoyard*: «Ce qui importe à l'homme est de remplir ses devoirs sur la terre, et c'est en s'oubliant qu'on travaille pour soi», in J.J. ROUSSEAU, *Oeuvres complètes*, vol. IV, Émile, Paris, Éd. Gallimard, 1969, pp. 634-635.

<sup>64</sup> Sull'importanza dei doveri in Filangieri cfr. RUGGIERO, *Scheletri svelati*, cit., pp. 121-145.

<sup>65</sup> «La religione può divenire un abito morale dell'uomo; essa può divenire eziandio un abito sociale allorché è comune a molti e molti cospirano esteriormente allo stesso esercizio di lei. [...]. L'esercizio della religione abbraccia tanto gli atti che si eseguono come parte di lei, quanto gli atti che si eseguono a motivo della medesima. Il culto appartiene alla prima classe [...]. Il culto può definirsi quel complesso di sentimenti e di atti coi quali si venera la maestà e s'impetra la beneficenza e la misericordia della Divinità. Vi può essere un culto interno ed un culto esterno. Il culto esterno è piuttosto la manifestazione del culto in sé stesso; imperocché il culto esterno altro non è, né può essere che un aggregato di segni esterni coi quali si manifesta l'adorazione e la preghiera interna»: ROMAGNOSI, *Opere*, vol. III, parte I, p. 661.

<sup>66</sup> *Ivi*, pp. 663-664 *passim*.

liberi; lo stato non gode tranquillità che colla libertà della coscienza, la religione non trionfa che coll'ascendente della opinione<sup>67</sup>.

Ma non era stato già Filangieri a mettere in guardia contro *irreligione* e *superstizione* come i due pericoli da evitare per consentire alla religione di esplicitare la sua *opera* di sussidio alla legislazione pubblica?

Ed è proprio questa *opera*, già prefigurata da Filangieri nel suo *Piano ragionato* del 1780, che Romagnosi, quarant'anni dopo descriveva nel cap. 37 del suo *Assunto*, indicando, già nel titolo, la religione come *motore politico di morale unità*, al fine di

vedere come la religione possa essere impiegata [...] come di conserva colle leggi positive possa produrre l'intento di unificare i sentimenti naturali degli uomini coll'ordine essenziale della civile associazione [...] motore potente e sussidiario della buona amministrazione dello Stato. Il sussidio che la politica può trarre dalla religione nasce dalla influenza che dar si può alla stessa religione su tutti gli oggetti interessanti il buon governo dello Stato [...] – pertanto – si può fare agire il potere della religione anche dove non può e non deve giungere il potere della politica. La religione dunque deve sussidiare la politica, e la politica deve proteggere la religione. L'una e l'altra debbono agire di conserva per ottenere lo stesso intento. [...] La politica non crea la religione, ma si serve della religione a pro dello Stato. La religione deve avere già in se stessa le attitudini proprie a giovare allo Stato [...]. Veder tutto, poter tutto, voler tutto il bene, odiare tutto il male, premiare tutte le virtù, punire tutti i delitti anche dopo la morte, ecco i dogmi essenziali e perpetui della teologia dogmatica-politica. [...] Per questo solo mezzo si possono concordare ed avvalorare le buone leggi positive, far agire l'autorità del Cielo e della terra di comune concordia, onde effettuare l'unico ordine morale di ragione<sup>68</sup>.

Sulla scorta di queste premesse Romagnosi, nella nuova edizione della *Genesi* darà ampio spazio alla religione in quanto forza «capace di prevenire le cagioni dei delitti»<sup>69</sup>.

Dopo aver affermato che «la prima condizione necessaria a prevenire i delitti si è un governo politicamente forte», Romagnosi riconosce anche la limitatezza di questa condizione, per cui reputa infine che «a compiere la forza preveniente del governo ricercasi il concorso di altre sanzioni sussidiarie a quelle della politica» e fra queste indica al primo posto la sanzione della *religione* (seguita da quelle della *convivenza sociale* e dell'*onore*)<sup>70</sup>.

Dopo ampia disamina delle sanzioni politiche, fondate sulla giustizia sociale<sup>71</sup>, collegando quest'ultima al concetto a lui peculiare dell'incivilimento, Ro-

<sup>67</sup> *Ivi*, pp. 665-666 *passim*.

<sup>68</sup> *Ivi*, pp. 666-668 *passim*.

<sup>69</sup> *Del prevenire le cagioni dei delitti*: è questo il titolo della quinta parte della *Genesi*.

<sup>70</sup> *Genesi*, pp. 266-269 *passim*.

<sup>71</sup> Con ampia confutazione dell'utilitarismo di Bentham.

magnosi parla del valore che a tale scopo può avere l'educazione, sottolineando il ruolo determinante che proprio in questo stesso ambito spetta alla religione.

Infatti, considerato che «le cause più comuni e costanti dei delitti si riducono alle quattro seguenti: I, difetto di sussistenza; II, difetto di educazione; III, difetto di vigilanza; IV, difetto di giustizia» e che «la prima di queste cause si riferisce all'ordine economico; la seconda al morale; le due ultime finalmente al politico» diventa chiaro allora, nei termini della morale, il rapporto che deve sussistere tra educazione e religione, fino ad affermare che «il ministero della religione altro non è per la politica fuorché un ministero di educazione»<sup>72</sup>.

Viene così sottolineato il ruolo che può avere «la cospirazione della religione, onde moderare la sorgente degli atti umani, vale a dire le opinioni e le passioni interiori. Certamente egli è questo un mezzo di comune educazione»<sup>73</sup>.

A tal riguardo viene introdotto lo specifico articolo *Delle sanzioni della religione, considerate come potenze cospiranti a prevenire i delitti*.

In via preliminare occorre riconoscere quella religiosa come

una sanzione speciale indipendente dalla terrestre e da quella delle leggi umane [...]. Dunque è d'uopo che l'intervento della religione si estenda all'uomo interiore [...]. Ecco ciò che distingue il Cristianesimo da qualunque altra religione conosciuta [...]. Importava di por mano all'uomo interiore e di moderarne i voleri secondo i comandi di un essere superiore ed onnipotente, remuneratore o punitore certo ed irresistibile della vera ed inescusabile malvagità [...] un Essere onniveggente, scrutatore dei cuori ed onnipossente per eseguire le sue sanzioni. Senza di tutte queste condizioni l'opera propria ed energica della religione, considerata come mezzo preveniente i morali disordini sarebbe rimasta incompleta. [...] La religione correggendo tutte le morali affezioni può dunque assicurare l'opera tutta dell'interna moralità [...]. Assicurata l'interna moralità che altro resta a desiderare alla politica? Gli atti liberi non sono forse i frutti di questa moralità? Dunque ognuno intende quanto desiderabile sia quest'azione universale interna. Ma dall'altra parte ognuno vede di leggieri che si sovvertirebbe ogni giustizia, ogni dovere, ogni buon ordine politico, se per un senso inverso si volesse trascinare la podestà umana a prendere il posto della divina. Allora un legislatore usurperebbe il posto di Dio per fare le parti del diavolo. Distinguansi le discipline e le sanzioni religiose dalle politiche. Le prime sono e debbono essere considerate come puramente private e libere, [...]; le seconde sono essenzialmente pubbliche e coattive.

Lo zelo, comunque ingenuo ma non illuminato, ha purtroppo spesse volte usurpati e scambiati i poteri. L'intolleranza e le discipline coattive su certi oggetti che non possono cadere sotto una necessaria sanzione politica, esercitate in certi tempi e luoghi, ne offrono ed offrono i malaugurati esempi. Invano ne fu dimostrata l'iniqua violenza; invano la comune indignazione e le costanti reazioni reclamano una giustamente ambita libertà. Lo zelo non illuminato, sordo al grido generale, infie-

<sup>72</sup> *Genesis*, pp. 291 e 326.

<sup>73</sup> *Ivi*, p. 305.

risce con ira inconsiderata contro i riguardi dovuti ad una civile parità consacrata dalla ragione [...]. Se la politica può gettare sicuramente i suoi calcoli sopra i sentimenti religiosi, [...] egli è certo che essa è tenuta assolutamente di rispettare la libertà di coscienza. Qui soltanto mi conviene ricordare i giusti limiti che rispettar deve la politica nell'atto pure ch'ella pensa di prevalersi delle sanzioni della religione a pro della pubblica sicurezza e tranquillità<sup>74</sup>.

Per Romagnosi, se sbaglia chi trascurando la religione rivolge la coscienza dell'uomo solo ai disvalori terreni («Se taluno, chiudendo gli occhi alla luce del cielo, ama di avvolgersi nel fango della terra»), non è questo però «il nemico più grande della religione sociale – perché – pessimo nemico è quello che coll'autorità stessa della religione sovverte la vera morale».

E si affretta a chiarire questa espressione con toni non lontani dalla polemica anticurialista tipica dell'illuminismo napoletano.

Sovverte la vera morale chiunque la rende versatile o travolge la scala dei doveri e delle virtù, o fa prevalere il fogliame e l'esteriore ai solidi frutti e alla parte finale della stessa religione – ed è altrettanto vero che – le speculazioni di un obliquo interesse o di un'ascosa ambizione, gli scambi di una cieca superstizione eretti in dettami ed anzi in decreti formali emanati dal Cielo, sovvertono dai suoi fondamenti ed anzi distruggono la vera religione, per crearne una falsa, insociale, e serva di tutte le passioni predominanti. Coloro che si occupano di questi mezzi [...] sono i più infensi e i più funesti nemici della religione<sup>75</sup>.

Nella trattazione di questi temi non possiamo fare a meno di ritrovare in essi ben più di un'eco di alcuni sviluppi che Filangieri dichiarò di voler dare al tema della religione, e questo in quelle espressioni del *Piano ragionato* che Romagnosi, come abbiamo dimostrato, conosceva così bene da citarle quasi *ad verbum*. D'altra parte la stessa definizione che Romagnosi diede di quel *Piano ragionato*, presentandolo come la «fattizia ripartizione proposta al principio dell'Opera»<sup>76</sup> è il segno dell'attenzione ai suoi contenuti.

Quali temi, quali prospettive Filangieri si proponeva di sviluppare in quel libro V che neanche in parte riuscì a veder pubblicato?

Eccone alcuni punti che a mio avviso non potevano sfuggire a un lettore attento, e critico, come Romagnosi:

Noi esamineremo dunque – scriveva Filangieri – quale dovrebbe essere la natura della protezione che la legislazione dovrebbe accordare alla religione ed al culto; [...]. Quali le prerogative che dovrebbe concedere al sacerdozio e quale la dipendenza che dovrebbe esigere da lui; con quali principii si dovrebbe dirigere l'articolo dell'immunità ecclesiastica; [...] quali i requisiti che la legge dovrebbe cercare in ciascheduno individuo

<sup>74</sup> *Ivi*, pp. 321-329, *passim*. In queste pagine, fra l'altro, Romagnosi rimanda ai capp. 36 e 37 dell'*Assunto*.

<sup>75</sup> *Ivi*, pp. 325-326.

<sup>76</sup> *Ivi*, p. 146.

del sacerdozio [...] e quale la direzione che si dovrebbe dare dalle leggi alla loro predicazione<sup>77</sup>.

Rapporti fra legislazione civile e sacerdozio, nonché il tema dell'immunità ecclesiastica: questi temi proprio perché nati dall'esistenza di un rapporto costante e necessario scaturito dalla capacità preventiva dei delitti riconosciuta alla religione, facevano sì che fra i due poteri intercorressero, insieme con i rapporti, anche dei reciproci limiti.

Certo il tema delle *immunità* ecclesiastiche (personale, reale e locale), che nel regno di Napoli creava un pericoloso *vulnus* dell'autorità statale, non poteva essere presente in Romagnosi come lo era stato in Filangieri: la diversità delle epoche e dei contesti istituzionali allontanava e sfumava questa problematica; tuttavia è pur sempre accennato da Romagnosi e ancora in termini di un'accesa partecipazione, quando ravvisa in certi religiosi

i peggiori nemici del buon vivere civile, attesoché dissipano o sottraggono al potere delle leggi, della convivenza e dell'onore il potere della religione, il quale non è politicamente valutabile se non in quanto è cospirante allo stesso comune intento. V'ha ancor di più. Col corrompere la morale in nome della Divinità erigono ed avvalorano un potere positivamente contrastante; e però oltre di dissipare e sottrarre, fanno una guerra formale ai veri lumi, alle civili virtù, alle buon leggi, ed alle utili istituzioni. Questa guerra diviene tanto più funesta, quanto più viene da essi sostenuta, dalle loro passioni, dalla loro influenza e dall'associazione di tutti quei potenti, cui rendono seguaci coll'amenità di un facile dovere, e colle larve di pratiche puramente pompose. Se la *impunità* di costoro [...] può essere politicamente scusata, non potrebbe essere scusata la negligenza nel preparare ed assicurare i maestri della buona morale religiosa.

Se la citata *impunità politicamente scusata* si può ricondurre ai temi così cari a Romagnosi della libertà di coscienza, ciò non lo esime dall'auspicare un controllo più stringente ed efficace nel settore della educazione.

Se infatti il ministero loro venga considerato e trattato come una pubblica funzione, come potrebbe mai un governo illuminato e provvido tralasciare di prepararne gli agenti? Ma come prepararli se non prepara in loro i lumi, la coscienza, lo zelo veramente civile necessario in un ministero tutto di confidenza? A dir vero il ministero della religione altro non è per la politica fuorché un ministero di educazione, lo scopo del quale si è d'illuminare ed afforzare la moralità sociale.

Se Filangieri aveva parlato di *requisiti* dei sacerdoti e di *direzione* da dare alla loro predicazione, Romagnosi diventa ancora più esplicito.

<sup>77</sup> *SdL, Piano ragionato*, in t. I, p. 36.

Se in linea politica il ministero civile della religione altro non è che un ministero di educazione, ognuno vede che esso non potrà avere altro scopo politico fuorché quello della comune civile educazione. Dunque dovrà necessariamente aver cura di adoperare i mezzi che stanno in sua mano, onde avvezzare e far riuscire uomini operosi, rispettosi e cordiali.

Operosità, rispetto e cordialità: comportamenti che sono obiettivi prioritari per quella nuova educazione morale, per la quale lo Stato invocava il sussidio dell'insegnamento religioso secondo i suoi stessi principi, perché

senza inculcare l'operosità, la religione verrebbe interpretata secondo l'ozio riprovato dalla religione, il quale vien sempre fomentato fin anche con una male applicata beneficenza. Senza inculcare il reciproco rispetto fra le classi tutte, verrebbe oltraggiata quella scambievole fratellanza la quale forma l'unico fondamento della giustizia e della scambievole sicurezza. Senza finalmente la dovuta cordialità sia pubblica sia privata si mancherebbe ad uno dei primari e fondamentali articoli della civile colleganza. Dunque ad ogni modo è manifesto, per ottenere la bramata coincidenza della sanzione religiosa preveniente i delitti colle sanzioni relative alla politica, essere cosa indispensabile che la religione inculchi e faccia contrarre vigorosamente le tre abitudini dell'operosità, del rispetto e della cordialità. [...] Così l'una e l'altra sanzione si daranno la mano [...] così finalmente saranno, nel modo più completo che sia possibile spente o rintuzzate le tentazioni a delinquere, e cesserà la necessità di usare l'estremo rimedio dei politici castighi. Senza l'alleanza del buon diritto, della buona politica e della buona morale religiosa, vano è sperare l'effetto della più completa non dolorosa prevenzione dei delitti<sup>78</sup>.

Abitudini che non erano estranee allo stesso messaggio filangieriano, pur se non espressi con quella prospettiva socializzante che rappresenta la peculiarità di Romagnosi<sup>79</sup>.

Ai temi finora indicati lo stesso Filangieri attendeva di dare ulteriore sviluppo.

Infatti quando l'editore Raimondi nel 1791 pubblicò una prima parte del libro quinto della *Scienza della Legislazione*, volle aggiungere pure l'elenco di 19 capitoli che avrebbero dovuto costituire la seconda parte di quel libro,

<sup>78</sup> Per tutti questi brani intercalati: *Genesi*, pp. 326-328 *passim*. Per la condanna dell'ozio da parte della religione Romagnosi richiamava in nota l'*Ecclesiaste*, XXXIII, 28-30.

<sup>79</sup> A proposito della *operosità* mi piace qui ricordare quanto Filangieri aveva scritto sull'orario di lavoro: «Quando ogni cittadino in uno stato può, con un lavoro discreto di sette o otto ore per giorno, comodamente, supplire a' bisogni suoi e della sua famiglia, questo stato sarà il più felice della terra: egli sarà il modello di una società ben ordinata. In questo stato le ricchezze saranno ben distribuite; in questo stato finalmente non vi sarà l'eguaglianza delle facoltà, che è una chimera, ma l'eguaglianza della felicità in tutte le classi, in tutti gli ordini, i tutte le famiglie che lo compongono; eguaglianza che deve essere lo scopo della politica e delle leggi. Ho detto con un lavoro discreto di sette od otto ore per giorno, poiché un'eccessiva fatica non è compatibile colla felicità. [...] Una fatica moderata fortifica, una fatica eccessiva opprime e consuma. [...] Nel tempo dunque che gli uomini soddisfano a' loro bisogni, tutti sono egualmente felici:» *SdL*, l. II, cap. 35, in t. I, pp. 288-289.

nella speranza che si ritrovassero altri manoscritti del filosofo. Di questi capitoli ci restano pertanto solo i titoli<sup>80</sup> che mostrano quali sarebbero stati gli sviluppi delle tematiche religiose che Filangieri pensava di esporre. Al riguardo mi sembra opportuno richiamare l'attenzione sugli argomenti previsti per gli ultimi sette di quei capitoli che non sarebbero stati mai pubblicati:

Leggi relative alla scelta degl'individui del sacerdozio. Leggi relative alla loro educazione. Leggi relative alla loro sussistenza. Leggi relative all'esercizio della giurisdizione ecclesiastica. Leggi relative all'esercizio delle funzioni ecclesiastiche. Leggi relative al culto pubblico. Della tolleranza.

Non sappiamo se Romagnosi ebbe modo di conoscere questo elenco di titoli. Certo è che temi come quello dei confini fra sacerdozio e impero, delle leggi relative alla scelta, educazione e sussistenza dei sacerdoti, della giurisdizione ecclesiastica, dell'esercizio delle funzioni ecclesiastiche e culto, rappresentano argomenti cui Romagnosi, come si è visto, non fu mai indifferente, né poteva esserlo considerando la religione una *potenza cospirante a prevenire i delitti*. E da quanto si è visto la prospettiva in cui essi furono affrontati forse non sarebbe dispiaciuta allo stesso Filangieri.

L'ultimo titolo, *Della tolleranza*, poi, è quanto mai significativo in un pensatore come Filangieri educato ai testi emblematici dell'illuminismo, come quelli di Locke e Voltaire. Non sappiamo però cosa avrebbe scritto sulla tolleranza, né poteva saperlo Romagnosi che tuttavia si spinge ben oltre, ponendo il problema nei termini di quel rispetto per gli altri che non solo è una delle espressioni dell'incivilimento, ma anche il fondamento della socialità.

Esiste un principio luminoso ed irrefragabile di rigorosa ragione naturale, col quale si può dimostrare ad evidenza il diritto privato della libertà di coscienza inviolabile da qualunque umana autorità, e quindi il dovere naturale di rispettarlo, talché ogni coazione forma un vero delitto, come il porre arbitrariamente in servitù, lo spogliare e l'ammazzare gratuitamente. Coloro che hanno tanto scritto sulla tolleranza civile in materia di religione pare che non l'abbiano esplicitamente avvertito. Il tollerare inchiude il supposto di potere, volendo proibire. Ma allorché non è lecito di proibire havvi l'obbligo di rispettare. Rispetto dunque e non tolleranza delle coscienze, intitolar si doveva il dovere di ogni uomo e di ogni umana podestà di astenersi dal forzare le opinioni e le

<sup>80</sup> «I. Introduzione; II. Necessità d'una religione; III. Inconvenienti delle false; IV. Mezzi per riparare a quest'inconvenienti; V. Vantaggi inestimabili del cristianesimo; VI. Estremi egualmente perniciosi, da' quali deve essere tenuta ugualmente lontana; VII. Principii da' quali si deve partire per fissare i confini del sacerdozio e dell'impero; VIII. Modo col quale la legislazione deve far uso di questi dritti per prevenire o distruggere gli indicati estremi; IX. Cause per le quali questi estremi s'introducono; X. Rimedi che si oppongono all'altre parti del nostro legislativo sistema; XI. Vedute generali su i rimedi che vi deve questa parte opporre; XII. Analisi di questi rimedii, e prima d'ogni altro, delle leggi relative alla scelta de' capi del sacerdozio; XIII. Delle leggi relative alla scelta degl'individui del sacerdozio; XIV. Leggi relative alla loro educazione; XV. Leggi relative alla loro sussistenza; XVI. Leggi relative all'esercizio della giurisdizione ecclesiastica; XVII. Leggi relative all'esercizio delle funzioni ecclesiastiche; XVIII. Leggi relative al culto pubblico; XIX. Della tolleranza»: *SdL*, t. II, p. 535.

pratiche religiose. Il principio dimostrativo di questo rispetto sorge dai rapporti essenziali della religione. È certo che il commercio fra l'uomo e la divinità è così individuale e così esclusivo che ogni bene ed ogni male, come ogni responsabilità ed ogni libertà non può oltrepassare la persona solitaria dell'individuo. L'effezione [= effettuazione] o il frutto degli atti religiosi non sono dunque cose che si possano porre in commercio, e sulle quali un altro uomo possa aver azione civile. Siccome io non do nulla al mio vicino quando adoro un dio e mi rassegnò ai suoi voleri, così non tolgo nulla al mio vicino quando o non pratico questi atti o li pratico in un modo diverso dal suo. [...]. Alla sola disciplina interna e religiosa abbandonar dunque conviene quest'oggetto, se non si vuole commettere violenza<sup>81</sup>.

In conclusione, al termine di questa disamina, si ha l'impressione che le pagine dedicate da Romagnosi al tema della religione abbiano in un certo senso realizzato una prospettiva già presente *in nuce* nei programmi di Filangieri, ma aggiornandola con originale elaborazione per valere in tempi e circostanze ben lontani e diversi.

### 7. Romagnosi al vaglio della romana Congregazione dell'Indice

Che l'analisi di alcune posizioni filangieriane, sia in termini critici che di recepite suggestioni, rappresentasse un punto di partenza della *Genesi*, forse non dovette sfuggire ai cardinali della Congregazione dell'Indice, che, nel 1827, dando seguito a una denuncia<sup>82</sup>, decisero di assegnare l'esame della terza edizione della *Genesi*<sup>83</sup> al consultore Giovan Battista Piccadori, unitamente al *Commentario alla Scienza della Legislazione* di Benjamin Constant.

Il padre Piccadori non era stato scelto a caso<sup>84</sup>: infatti l'anno precedente aveva avuto l'incarico di esaminare l'opera filangieriana e con la sua relazione aveva fatto sì che essa fosse nuovamente condannata col decreto dell'Indice del 12 giugno 1826<sup>85</sup>. Anche il *Commentario* di Constant fu oggetto di proibizione sancita col decreto dell'11 giugno 1827<sup>86</sup>. Non così per la *Genesi* in quanto

<sup>81</sup> *Genesi*, pp. 323-324.

<sup>82</sup> A questa denuncia accenna C. CANTÙ, *Gian Domenico Romagnosi*, Torino, Unione tipografica editrice, 1861, pp. 70-75. Sulla vicenda cfr. l'ampia disamina di G. SOLARI, *La Genesi del diritto penale di G. D. Romagnosi e la censura ecclesiastica*, in «La scuola positiva», XVI (1936), pp. 75-95.

<sup>83</sup> L'edizione pubblicata a Milano, tipografia Rusconi, negli anni 1823 e 1824.

<sup>84</sup> Giovan Battista Piccadori (1766-1829) apparteneva all'Ordine dei Chierici Regolari Minori, di cui diventò nel 1827 Preposito Generale. Durante il suo lungo insegnamento nell'Università della Sapienza occupò prima la cattedra di *Jus naturale e delle genti*, poi quella di *Filosofia Morale*, ed infine la prestigiosa cattedra di *Etica*, pubblicando i due volumi delle *Ethicae seu moralis philosophiae Institutiones*. Nell'ambito della curia pontificia fu ascritto fra i Consultori della Sacra Congregazione dell'Indice, e successivamente anche tra i Qualificatori della Congregazione del S. Uffizio, funzioni che ricopriva negli anni 1826 e 1827, quando fu incaricato di valutare le opere di Filangieri, Constant e Romagnosi. Per queste notizie cfr. RUGGIERO, *La Scienza della Legislazione*, cit., p. 135.

<sup>85</sup> Cfr. *Ivi*, pp. 128-145 e 170-218. Una prima condanna era stata quella del 6 dicembre 1784.

<sup>86</sup> Cfr. *Ivi*, pp. 218-222.

la Congregazione preferì sentire lo stesso Romagnosi: infatti si decise «essendo vivente l'Autore in Milano [...] che venga interpellato per mezzo del Console Pontificio»<sup>87</sup>.

Pertanto furono comunicate a Romagnosi, attraverso mons. Gaetano Oppizzoni, canonico penitenziere della Curia milanese, le proposizioni che erano apparse censurabili. Trascurando quella relativa alla punibilità nello stato di natura, per la quale evidentemente la Congregazione accettò la giustificazione del giurista<sup>88</sup>, per le altre tre proposizioni che, nonostante le giustificazioni, erano rimaste al vaglio della Congregazione, fu prescritto che in una successiva edizione sarebbero state integrate con le aggiunte esplicative che la stessa Congregazione suggeriva.

Per la prima (in corsivo le correzioni prescritte): «se la morte dell'offensore fosse necessaria per la conservazione della mia libertà e del mio dominio, tal morte sarebbe giusta», si suggeriva che la conservazione della libertà fosse prevista *o in perpetuo o per lungo tempo*, e che il dominio ricadesse *su cose di grande importanza*.

Per la seconda: «Quantunque il diritto di dare la morte competa negli attentati radicali ed assoluti, domando se competa negli attentati parziali contrari ai diritti dell'uomo. Presupponiamo sempre necessaria la morte alla difesa loro e che l'offensore non sia autorizzato da incolpabile necessità. Io non esito per l'affermativa», si indicava l'aggiunta «[...] domando se *nello stesso senso* competa negli attentati parziali».

Per la terza: «potrei soggiugnere la cospirazione della religione, onde moderare la sorgente degli atti umani, vale a dire le opinioni e le passioni interiori. Certamente egli è questo un mezzo di commune educazione, ma esso non ritrae la sua forza trionfante se non che dal concorso delle altre cagioni che soddisfano ai legittimi desideri degli uomini consociati, e quindi da una giusta e legittima ordinazione di leggi e di amministrazione», si suggeriva la necessità di corroborare la forza trionfante della religione con leggi positive, prevedendo

<sup>87</sup> Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, *S.C. Indicis, Protocolli* 1827, c. 8rv. L'intera vicenda della censura e dell'autodifesa di Romagnosi è descritta dal De Giorgi in ROMAGNOSI, *Opere*, vol. IV, parte II, Milano, 1842, pp. 1442-1456. A questa vicenda accenna anche H. REUSCH, *Der Index der Verbotenen Bücher*, parte II, Bonn, Verlag M. Cohen, 1885, p. 1057; nonché CANTÙ, *G.D. Romagnosi*, cit., pp. 71-75 con in nota il testo di un'ampia discolta di Romagnosi. Più tardi tutta la questione fu riesaminata da SOLARI, *La Genesi del diritto penale*, cit. per dimostrare (p. 79) che «la condanna non venne sia per la prudenza e oggettività con cui il S. Uffizio condusse le cose, sia e soprattutto per l'abilità con cui il Romagnosi seppe difendere le sue tesi», abilità ribadita alla fine del saggio, evidenziando (p. 95) che Romagnosi «pur mostrando grande deferenza verso i giudici ecclesiastici, difese le sue idee con moderazione, ma con fermezza di carattere e abilità di giurista».

<sup>88</sup> «Qual maggiore stravaganza si può mai immaginare di quella di supporre l'esercizio della moralità nello stato di solitudine selvaggia? [...]. Ma se voi non punite lo stupido ed il fanciullo, ed anzi se la mancanza della moralità toglie l'imputazione criminosa propriamente tale, come volete voi punire il selvaggio, il quale per lo meno è eguale al fanciullo?»: ROMAGNOSI, *Opere*, vol. IV, parte II, p. 1443. In questa parte relativa allo stato di natura le serrate critiche a Filangieri (cfr. *supra*, § 3) possono aver contribuito ad una benevola lettura da parte della Congregazione che solo un anno prima aveva ribadito la condanna a Filangieri, e proprio ad opera dello stesso consultore Piccadori? Comunque questa e le altre tre proposizioni (per le quali cfr. *Genesi*, § 113 in nota, pp. 45-46; § 158, p. 56, § 161-162, p. 57; § 1085, p. 305) riproposte dal DE GIORGI, insieme con le risposte giustificative e le correzioni suggerite dalla Congregazione, sono in ROMAGNOSI, *Opere*, vol. IV, parte II, pp. 1442-1456.

così l'aggiunta «ma esso *attesa la malizia degli uomini alieni dal dare ascolto alle di lei voci* non ritrae la sua forza trionfante [...]».

Ebbene in questo modo si sarebbe evitato di inserire la *Genesis* nell'Indice dei Libri Proibiti<sup>89</sup>.

Ma la marginalità delle proposizioni contestate e l'esiguità delle correzioni proposte lasciano quanto meno delle perplessità.

D'altra parte lo stesso De Giorgi riportando come autentiche le suddette proposizioni e i suggerimenti della Congregazione, nella sua ricostruzione aggiunge pure il testo di una generica *Apologia* preparata dallo stesso Romagnosi (pubblicata a Venezia, tipografia Cecchini, 1843), pur esprimendo qualche dubbio sulla sua autenticità per la mancanza di un preciso destinatario. A questo testo però, alcuni anni dopo, fu dato il giusto rilievo da Cesare Cantù, fino a ritenere che sia stata proprio questa *Apologia* ad assicurare «della profonda sua venerazione» la Congregazione dell'Indice, che pertanto si limitò a consigliare «in caso di ristampa alcune aggiunte spiegative»<sup>90</sup>, che sono quelle riportate dal De Giorgi.

E a rileggere gli argomenti esposti in questa *Apologia* essi appaiono davvero tali da non poter essere trascurati.

Altro è il ministero religioso, ed altro è il politico del sacerdozio. In qualità di ministero religioso, il sacerdozio goder deve di una pienissima immunità, e ubbidire a Dio e non agli uomini. [...] La cosa cangia di aspetto sotto di un dato rapporto parlando dei sacerdoti, allorché dessi si pongono allo stipendio dei governi, ed assumono il carattere di funzionarj politici. Allora il sacerdozio diviene una funzione pubblica, e i membri di lui contraggono la qualità di impiegati dello Stato. Allora essi debbono essere preparati e sorvegliati concordemente allo spirito ed alla unità del governo, onde servire alla cosa pubblica. [...] Parlando della libertà di coscienza io ne ho sempre trattato in linea di diritto naturale e pubblico, e nei rapporti fra il cittadino ed il governo, e però che in sostanza io ho sostenuto la libertà religiosa della Chiesa rispetto ai governi. Venendo poi ai sacerdoti, io ne ho parlato nel solo caso nel quale il sacerdozio assume le funzioni di ministero politico, e non quando è puramente religioso. – Citando infine il § 1180 della *Genesis Romagnosi* aggiungeva – «Se in fatti il ministero loro [*scil.* dei sacerdoti] venga considerato e trattato come una pubblica funzione, come potrebbe mai un governo illuminato e provvido tralasciare di prepararne gli agenti?»<sup>91</sup>.

Non per niente Gioele Solari, nell'ampia disamina sulla censura della *Genesis*, sottolineava l'importanza di questa *Apologia*, sul presupposto che Romagnosi si attendesse il maggiore dissenso della Congregazione proprio sui rapporti da lui delineati fra Stato e Chiesa.

<sup>89</sup> Ma il testo della *Genesis* successivamente pubblicato a cura del De Giorgi mostra che queste correzioni non furono mai effettuate e nonostante ciò l'opera comunque non fu proibita.

<sup>90</sup> CANTÙ, *G.D. Romagnosi* cit., pp. 71-73 *passim*.

<sup>91</sup> *Ivi*, pp. 71-75, *passim*, in nota.

Sembra veramente che il Romagnosi in un primo momento volesse chiarire in via generale e pregiudiziale la sua posizione circa il modo di intendere i rapporti fra Stato e Chiesa, posizione che se non esplicitamente, implicitamente non incontrava l'approvazione del S. Ufficio. E se si pensa che nella parte quinta della *Genesis*, aggiunta nella terza edizione, la religione era presentata più che come fine, come mezzo di prevenzione contro la delinquenza, si comprenderà l'interesse del Romagnosi di chiarire il suo pensiero in proposito. Ma non trattandosi di accusa specificata il Romagnosi [...] da sperimentato giurista [...] avvertì la inopportunità di allargare il campo del dibattito e il pericolo di rispondere *ultra petita*<sup>92</sup>.

E così Romagnosi si sarebbe limitato a rispondere ai quattro punti che gli erano stati specificamente contestati, fra i quali l'ultimo, quello in cui si richiamava «la cospirazione della religione, onde moderare la sorgente degli atti umani» era quello da cui avrebbe potuto prendere le mosse per ampliare il discorso nei termini esposti nell'*Apologia*.

Ed in effetti, anche a mio modesto avviso, erano proprio questi i temi che potevano ingenerare eventuali incomprensioni con la Chiesa, che in quegli anni, sotto la guida di Leone XII<sup>93</sup>, cercava di contrastare la diffusione dell'ideologia liberale e dei connessi atteggiamenti di tolleranza e indifferenza confessionale: l'enciclica *Ubi primum* del 1824 esortava il clero cattolico ad un vigile impegno in proposito<sup>94</sup> e non a caso a era stata proprio l'edizione della *Genesis* del 1824 ad impensierire la Congregazione dell'Indice. Ma c'è di più. In quegli anni si avviava una riorganizzazione delle istituzioni scolastiche cattoliche e veniva riaperto il Collegio Romano, riaffidato ai Gesuiti<sup>95</sup>, quasi in competizione con le scuole pubbliche nelle quali l'utilizzazione di sacerdoti come insegnanti poneva proprio quei problemi avvertiti da Romagnosi quando auspicava una opportuna distinzione fra ministero religioso e politico dei sacerdoti. D'altra parte, come si è visto nelle pagine precedenti, il rapporto sinergico fra educazione e religione al fine di prevenire i delitti è tema rilevante in quella terza edizione della *Genesis* che era stata proposta per la censura.

GERARDO RUGGIERO

<sup>92</sup> SOLARI, *La Genesis* cit., p. 81.

<sup>93</sup> Sul pontificato di Leone XII cfr. A. DE MONTOR, *Storia di Leone XII*, voll. 3, G. Resnati editore, Milano 1843 e 1844; R. COLAPIETRA, *La Chiesa tra Lamennais e Metternich*, Morcelliana, Brescia 1963; nonché F. LEONI, *La politica di restaurazione di Leone XII nello stato pontificio*, in *Il pontificato di Leone XII Annibale della Genga*, Atti del Convegno omonimo, Genga 24 marzo 1990, a cura di G. Crinella, Quattroventi ed., Urbino 1992, pp. 13-15. A. CARACCILO, *Da Sisto V a Pio IX*, in M. CARVALE e A. CARACCILO, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX* (= vol. XIV della *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso), UTET, Torino 1978.

<sup>94</sup> «Nos quoque pro apostolico Nostro munere hortamur vos, venerabiles fratres, ut gregem vestrum a lethiferis hisce pascuis amovere omnimodo satagatis. Arguite, obsecrate, instate opportune, importune in omni patientia, et doctrina, ut fideles vestri regulis Nostrae Indicis Congregationis adamussim inhaerentes sibi persuadeant. [...] [Secta quaedam] blandam pietatis et liberalitatis speciem prae se ferens tolerantismum (sic enim aiunt) seu indifferentismum proficitur atque extollit non modo in rebus civilibus, de quo non est Nobis sermo, verum etiam in religionis negotio, docens amplam unicuique libertatem a Deo factam esse, ut quae cuique secta iuxta suum privatum iudicium vel opinio arriserit, eam quisque sine salutis periculo amplecti vel adoptari valeat» in *Bullarii Romani continuatio*, Tomo VIII, typ. Aldina, Prati 1854, pp. 56 e 55.

<sup>95</sup> Cfr. E. ABBATE, *Luigi Taparelli d'Azeoglio e l'istruzione nei collegi gesuitici del XIX secolo*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», CXV (1997), pp. 467-516.

## INDICE

### SAGGI

- MATTEO VILLANI, *Per dove passava la via publica que pergit Sipontum? Gli itinerari garganici della via Francigena del Sud e la loro percezione e valorizzazione in età contemporanea* p. 7
- GIULIANA VITALE, *Mobilità geografica dei villani nel Regno di Napoli tra età angioina ed età aragonese* » 17
- MARIA LUISA LUSTRI, *Marco di Paolo Veneziano a Villa Badessa di Roscieno (Pescara)* » 31
- GIULIA SIMEONI, *Il Tito Livio ms. IV.C.18 della Biblioteca Nazionale di Napoli: un'aggiunta al Maestro del Messale di San Corrado* » 39
- ANTONIO SOCCIARELLI, «*Sapendosi che son fuora corsali grossi*». *Vittime, scampati e schiavi in un celebre episodio di corsa barbaresca nel Tirreno (1578)* » 49
- MARCELLA CAMPANELLI, *Inquisiti e reati in una diocesi della periferia meridionale (secc. XVI-XVIII)* » 67
- VITO RICCI, *La commenda di San Giovanni gerosolimitano di Bitonto nel Seicento* » 89
- GAIA BRUNO, *Condizioni abitative a Napoli nel Settecento nei decreti della Gran Corte della Vicaria* » 115
- ANDREA ZACCARDI, *Il casino di delizie di Pietro Giannone nel villaggio napoletano di Due Porte* » 133
- GERARDO RUGGIERO, *Filangieri e Romagnosi a confronto. Fra suggestioni e discordanze* » 145
- SERENA MORELLI, *Gli studi di Noël Coulet per la storia del Mezzogiorno angioino* » 177

### DOCUMENTI

- ANTONELLA OREFICE, *Le regole dell'Accademia degli Oziosi e il Fondo Libri proibiti dell'Archivio Storico Diocesano di Napoli* » 185
- CAROLINA BELLI, *I "Processi" del Tribunale Misto (1740-1806)* » 195
- EMILIA AMMENDOLA, «*Ella ci crea una nuova storia dell'arte*». *Le lettere a Demetrio Salazar presso la Società Napoletana di Storia Patria* » 215

FRANCESCO MOTTOLA, <i>Relazioni culturali e amicali nella corrispondenza di Antonio Casamarte con Matteo Camera e Bartolommeo Capasso</i>	»	235
PER MARIO DEL TREPPO		
<i>Due testi autobiografici di Mario Del Treppo, a cura di FRANCESCO SENATORE</i>	»	289
GIOVANNI VITOLO, « <i>Vivere per raccontarla</i> ». <i>Del Treppo, Galasso, Rossetti e altri storici</i>	»	307
BRUNO FIGLIUOLO, <i>Gli studi amalfitani di Mario Del Treppo</i>	»	315
ROBERTO DELLE DONNE, <i>Storia e memoria nell'opera di Mario Del Treppo</i>	»	329
FRANCESCO STORTI, <i>L'ultima impresa di Micheletto: Mario Del Treppo e la storia militare</i>	»	351
FRANCESCO SENATORE, <i>Una monografia inedita di Mario Del Treppo. Prolegomena all'edizione critica</i>	»	373
ANTONELLA VENEZIA, <i>Una longeva dedizione. Mario Del Treppo e la Società Napoletana di Storia Patria</i>	»	391
GUIDO D'AGOSTINO, <i>Ricordo di Mario Del Treppo</i>	»	397
Vita della Società 2024	»	399
Riassunti / Abstracts	»	413
Gli autori di questo numero / The authors of this issue	»	425

Finito di stampare a Napoli  
nel mese di marzo 2025  
presso le Officine Grafiche Francesco Giannini & Figli S.p.A.